

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI SEGNALETICA STRADALE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE PATRIMONIALE

Allegato

Delibera di Consiglio n. ... del

Sommario

SEZIONE I – DISPOSIZIONI COMUNI	7
ART. 1 – DISPOSIZIONI COMUNI.....	7
ART. 2 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI.....	7
ART. 3 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	8
ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	8
SEZIONE II – OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO STRADALE (CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI)	9
ART. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART. 6 – OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE, LA CONCESSIONE O IL NULLA-OSTA.....	9
ART. 7 – DOMANDA PER OTTENERE L' AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 8 – DOMANDE INCOMPLETE E INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE –SOSPENSIONE ISTRUTTORIA.....	11
ART. 9 – RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE	11
ART. 10 – DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI	11
ART. 11 – CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI.....	12
ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE	13
ART. 13 – CONVENZIONI.....	14
ART. 14 – PERMESSI PROVVISORI	14
ART. 15 – NOTIFICA PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	14
ART. 16 – CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	14
ART. 17 – ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE	14
ART. 18 – CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI	15
ART. 19 – RINNOVO E SUBINGRESSO	15
ART. 20 – REVOCA E RINUNCIA.....	16
ART. 21 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	16
ART. 22 – FASCE DI RISPETTO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI.....	16
ART. 23 – DISTANZE DI SICUREZZA DALLE STRADE.....	17
ART. 24 – OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE	18
ART. 25 – OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI.....	18
ART. 26 – ACCESSI IN GENERALE	18
ART. 27 – ACCESSI LUNGO LE STRADE URBANE	19
ART. 28 – ACCESSI LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE.....	20
ART. 29 – ACCESSI AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.....	21
ART. 30 – PERTINENZE DELLE STRADE.....	21
ART. 31 – ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE.....	22
ART. 32 – CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI	23
ART. 33 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI	24
ART. 34 – DIRITTO DI CONTROLLO. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.	24
ART. 35 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI DETERMINATI SERVIZI.....	24
SEZIONE III : MEZZI PUBBLICITARI E SEGNALETICA STRADALE ARTT. 134 E 136 D.P.R. 495/92 (AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA)	25
ART. 36 – DISPOSIZIONI GENERALI	25
ART. 37 – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	25
ART. 38 – AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	25

ART. 39 – DOMANDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI	26
ART. 40 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	27
ART. 41 – PRESCRIZIONI GENERALI (REVOCA, DECADENZA E OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE).....	27
ART. 42 – RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	27
ART. 43 – CAMBIO IMMAGINE	28
ART. 44 – VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE (SUBENTRO).....	29
ART. 45 – NULLA OSTA	29
ART. 46 – PARERE DI VISIBILITA’	30
ART. 47 – SOSPENSIONE ISTRUTTORIA	30
ART. 48 – CONVENZIONI.....	30
ART. 49 – DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE D’ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	31
ART. 50 – UBICAZIONE LUNGO LE STRADE, LE FASCE DI PERTINENZA, NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO.....	31
ART. 51 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI E RIMORCHI.....	31
ART. 52 – IMPIANTI PUBBLICITARI AVENTI CARATTERE DI PROVVISORIETÀ (STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI).....	32
ART. 53 – SEGNALETICA STRADALE (ARTT. 134 E 136 DEL D.P.R. 495/1992)	32
ART. 54 – PROGETTI NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI.....	32
ART. 55 – VIGILANZA	33
ART. 56 – SANZIONI	33

SEZIONE IV: OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ESCLUSO DEMANIO STRADALE) **35**

ART. 57 – DISPOSIZIONI GENERALI	35
ART. 58 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE	35
ART. 59 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	35
ART. 60 – DURATA DELL’OCCUPAZIONE.....	36
ART. 61 – TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	36
ART. 62 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	36
ART. 63 – MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	36
ART. 64 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	37

SEZIONE V – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (ART.1, DA COMMA 816 A COMMA 847, LEGGE 160/2019) . **39**

ART. 65 –PRESUPPOSTO DEL CANONE	39
ART. 66 – SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE	39
ART. 67 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE.....	39
ART. 68 – CRITERI DETERMINATIVI DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI	39
ART. 69 – OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE.....	40
ART. 70 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE.....	40
ART. 71 – RIDUZIONI DEL CANONE	41
ART. 72 – ESENZIONI DEL CANONE	41
ART. 73 – MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO	41
ART. 74 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE	41
ART. 75 – RIMBORSI DEL CANONE	42
ART. 76 – SANZIONI PER OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO DEL CANONE	42
ART. 77 – INTERESSI	43
ART. 78 – CONTENZIOSO	43

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	45
ART. 79 – NORME DI RINVIO.....	45
ART. 80 – ABROGAZIONI	45
ART. 81 – VARIAZIONI ALLEGATI TECNICI	45
ART. 82 – ENTRATA IN VIGORE	45
ALLEGATO 1 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI.....	47
ALLEGATO 2 – AUTORIZZAZIONE ACCESSI AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.....	51
ALLEGATO 3 – DIRITTI, ONERI, SPESE ISTRUTTORIA, ECC.	56
ALLEGATO 4 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	57
ALLEGATO 5 – TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DISTANZE ART. 51 DPR 495/92 (INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI).....	60
ALLEGATO 6 – TOMBAMENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI.....	61
ALLEGATO 7 – SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI	63

Sezione I – Disposizioni comuni

ART. 1 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina l'applicazione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" – denominato di seguito Canone – istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta per le occupazioni medesime.
4. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
5. All'interno del concetto di aree provinciali si comprendono anche i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
6. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, nulla osta e l'installazione di mezzi pubblicitari su tratti di strade provinciali ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento Codice Strada) e successive modifiche ed integrazioni e della segnaletica stradale limitatamente agli artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/92.
7. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto del principio generale contenuto nel "Nuovo Codice della Strada" che sancisce la salvaguardia della sicurezza stradale a tutela di coloro che transitano sulle strade, principio che rientra fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
8. Per quanto non contemplato si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento Codice Strada e s.m.i. e del D.M. infrastrutture e trasporti n. 1699 del 21/04/2006.
9. Nel presente Regolamento il termine autorizzazione si riferisce in senso generale a qualsiasi provvedimento rilasciato, indipendentemente dal tipo (autorizzazione, concessione, consenso o nulla-osta); il termine concessionario è riferito alla/e persona/e, Enti, Aziende, ecc. che hanno presentato la relativa domanda.

ART. 2 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni possono essere di due tipologie, permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione provinciale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

ART. 3 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione provinciale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. La Provincia dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, quando possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrità della sede stradale; a tale scopo dovrà essere presentata istanza alla Provincia ai sensi degli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione della Provincia potrà essere rilasciato solamente se l'occupazione e le opere abusive non sono in contrasto con le norme del presente Regolamento e se il possessore si impegna ad effettuare le eventuali modifiche richieste.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo art. 76, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che per le occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

Sezione II – Occupazioni di spazi e aree pubbliche del demanio stradale (Concessioni e autorizzazioni)

ART. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni l'azione della Provincia sarà improntata, nel rispetto delle norme emanate a livello statale e regionale in materia di sicurezza stradale, al miglioramento dei livelli di sicurezza della strada e dei suoi utenti, con particolare attenzione verso l'utenza debole (pedoni e ciclisti). Sono assolutamente vietate soluzioni progettuali e tecniche che comportino la creazione di aree utilizzabili quali spazi di sosta non regolamentati.
2. Non saranno autorizzate soluzioni che possano comportare manovre in retromarcia lungo le strade provinciali, sia in centro abitato che nei tratti extraurbani. Pertanto le proprietà dovranno essere organizzate in modo tale che tutte le manovre per la fruizione degli spazi si svolgano all'esterno della sede stradale.
3. La Provincia potrà autorizzare soluzioni, in deroga al comma 2, solamente qualora la situazione esistente (per morfologia del luogo, presenza di fabbricati o vincoli fissi, ecc.) non consenta soluzioni alternative o le consenta esclusivamente previa la realizzazione di opere tecnicamente sproporzionate rispetto al problema da risolvere e ai benefici ottenibili.
4. Tutte le distanze longitudinali previste nel presente regolamento e nei relativi allegati si intendono misurate lungo l'asse stradale, su cui va riportata la proiezione degli elementi da misurare.
5. In mancanza di atti di acquisizione e/o catastali prodotti dagli interessati e con riferimento a consuetudini locali, di norma, nei tratti di strada delimitati da fossi, il confine stradale corrisponde con la mezzeria del fosso stesso, fatta salva diversa indicazione a seguito di idonea documentazione.
6. Le norme previste nel presente regolamento e nei relativi allegati devono essere osservate:
 - a) obbligatoriamente per le opere di nuova realizzazione;
 - b) il più possibile per le opere esistenti soggette a variazioni. Ciò dovrà avvenire attraverso opere di miglioramento delle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale

ART. 6 – OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE, LA CONCESSIONE O IL NULLA-OSTA

1. Per i tratti di strade provinciali ricadenti all'esterno di centri abitati, chiunque voglia:
 - a) stabilire nuovi accessi alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali;
 - b) attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche, telefoniche trasferimento dati;
 - c) scaricare acque nei fossi delle strade;
 - d) occupare aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere;
 - e) eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio;deve inoltrare domanda all'ufficio competente della Provincia, redatta in conformità alle norme sul bollo.
2. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa. Aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale, su domanda dell'interessato.

3. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di autorizzazione, concessione, consenso o nulla osta, sulla base di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

4. Per i tratti di strade provinciali, ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio delle autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla-osta della Provincia.

ART. 7 – DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni domanda, regolarmente firmata e riferita ad una sola autorizzazione, intesa anche come più interventi riguardanti la stessa opera (es. accesso con recinzione, posa di tubi con attraversamento), deve contenere:

a) generalità del/i richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita i.v.a., recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;

b) numero (o denominazione) della strada provinciale, progressiva chilometrica ed eventuale indicazione della località interessata;

c) descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire e motivi a fondamento della richiesta;

d) uso cui la concessione è destinata (es. accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere);

e) dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento o nell'autorizzazione provinciale, in particolare relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

f) dichiarazione riguardante i tempi preventivati per la effettuazione dei lavori e la presumibile durata dei medesimi da comunicare prima dell'inizio dei lavori.

2. Per le domande intestate ad Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovranno risultare denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale o partita i.v.a., recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata; nonché le persone che hanno la rappresentanza legale o li dirigano.

3. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela e cura, la domanda deve essere fatta dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale loro qualità.

4. Le domande che interessano più concessionari debbono essere firmate da tutti gli interessati.

5. Ad ogni domanda dovrà essere allegata la documentazione tecnica necessaria per istruire il procedimento come indicato nell'apposita modulistica.

6. Dovranno essere versati anche i diritti di segreteria per l'istruttoria ed il sopralluogo oltre che l'imposta di bollo assolta in modo virtuale utilizzando il sistema PagoPa – Pagamenti On Line sull'apposita piattaforma allegando la ricevuta di pagamento. L'Allegato n. 3 riporta gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405 del Regolamento Codice Strada.

7. La domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, verrà istruita ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. entro i termini previsti dalla normativa vigente.

8. Sul sito internet della Provincia è pubblicata l'apposita modulistica necessaria per la presentazione delle domande inerenti i vari procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento.

ART. 8 – DOMANDE INCOMPLETE E INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE – SOSPENSIONE ISTRUTTORIA

1. Qualora nel corso del procedimento venga rilevata la mancanza di uno o più informazioni e/o documenti richiesti dalla vigente normativa o dal presente Regolamento Provinciale e necessari per la fase istruttoria o la conclusione dei diversi procedimenti amministrativi, si procederà a dare comunicazione scritta al richiedente.
2. La Provincia si riserva di richiedere:
 - a) ad integrazione di quanto già presentato, la produzione di eventuali altri dati e documenti necessari per l'istruttoria della domanda;
 - b) per le condutture elettriche, telegrafiche, telefoniche e di trasmissione dati, tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità dei supporti, imponendo l'adozione di eventuali dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;
 - c) l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
 - d) la produzione di eventuali dati, documenti e versamenti mancanti, in caso di domande incomplete.
3. La comunicazione di cui al comma precedente sospende i termini per concludere il procedimento che riprenderanno a decorrere dal ricevimento delle informazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione integrativi la prima istanza, tenendo conto del periodo già trascorso.
4. Decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del richiedente, della comunicazione di cui al precedente comma 1, la pratica verrà archiviata, senza l'invio di ulteriori comunicazioni, ritenendo venuto a mancare l'interesse al rilascio del provvedimento. E' ammessa tuttavia la presentazione di una nuova istanza.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 la Provincia provvederà a trattenere la somma eventualmente versata a titolo di spese di istruttoria intendendo la pratica comunque evasa, e a rimborsare quanto versato a titolo di sopralluogo (se non ancora effettuato) e di bollo virtuale.

ART. 9 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel provvedimento autorizzatorio sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico) alle quali l'autorizzazione si intende rilasciata nonché la durata, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
2. Qualora l'esecuzione delle opere previste non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
3. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia del Comune, l'autorizzazione della Provincia si intende data subordinatamente al rilascio di quella di competenza del Comune. In mancanza di concessione od autorizzazione edilizia l'autorizzazione della Provincia perderà automaticamente di ogni efficacia.
4. Nell'ipotesi in cui siano presentate più istanze relative ad una stessa opera presentate da più richiedenti, la priorità sarà assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione, sulla base dei dati di protocollazione.
5. Il diniego dell'autorizzazione o il rigetto della domanda sono comunicati al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

ART. 10 – DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.

2. La durata dell'autorizzazione permanente, che potrà essere rinnovata alla sua scadenza, non potrà comunque eccedere gli anni 29 (ventinove) ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 285/1992. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
3. Per l'autorizzazione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previsti dalla legge, a giudizio della Provincia o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo.

ART. 11 – CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti od Uffici, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza; il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità.
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento Codice Strada, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia nonché i funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.
5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada, la quale potrà quindi variare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero con facoltà piena ed insindacabile della Provincia, il relativo andamento altimetrico e planimetrico in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e sue pertinenze.
6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
7. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in dipendenza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
8. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sue cure e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa con suo giudizio insindacabile.
9. In caso di inadempienza totale o parziale si provvederà d'ufficio a spese del concessionario.
10. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per il rilascio delle autorizzazioni potrà essere richiesto un deposito cauzionale, da stabilire di volta in volta in relazione alla natura e alla entità delle opere interessanti il corpo stradale, da versare alla Provincia prima dell'inizio dei lavori autorizzati.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione e sarà restituita, dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo, effettuate da personale tecnico della Provincia, entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione, da parte dell'interessato, della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori e conseguente ripristino definitivo, quando richiesto.
3. Nel caso che il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nel disciplinare di concessione, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. oppure posta elettronica certificata contenente le prescrizioni relative e il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione, al momento della sua restituzione.
4. Per gli Enti e le Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti proprietà o strade provinciali e loro pertinenze, potrà essere richiesta la effettuazione di un unico deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi. Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo la norma del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato secondo l'importo originario.
5. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere secondo i seguenti criteri.
 - a) il deposito cauzionale verrà richiesto per interventi interessanti la carreggiata e le banchine stradali, soprattutto riferiti ad occupazioni longitudinali, con esclusione degli interventi di modesta entità quali attraversamenti trasversali, occupazioni longitudinali per brevi tratti di strada, ecc. Per interventi di modesta entità debbono intendersi, di norma, le occupazioni longitudinali aventi una lunghezza fino a ml. 20, se interessanti la carreggiata, e fino a ml. 50, se interessanti la banchina stradale;
 - b) il Servizio Manutenzione Strade potrà proporre, in casi particolari al fine di salvaguardare la proprietà stradale, indicandolo nel referto mediante breve illustrazione delle motivazioni, la richiesta del deposito cauzionale anche per interventi di modesta entità;
 - c) nei casi previsti, il deposito cauzionale sarà rapportato alla lunghezza dell'occupazione stradale, per un importo di 25 euro a metro lineare per gli interventi interessanti la carreggiata per un massimo di 25.000.000 euro e di 12euro a metro lineare per gli interventi interessanti le banchine stradali per un massimo di 12.000.000 euro;
 - d) il deposito cauzionale verrà restituito dopo l'avvenuto collaudo effettuato nei modi e tempi previsti dall'art. 67, comma 6, del D.P.R. 495/92;
 - e) per gli enti con i quali è stata stipulata la convenzione prevista dal successivo art. 10 del presente Regolamento, valgono le norme previste in tale convenzione anche per quanto riguarda il deposito cauzionale;
 - f) nel caso in cui i titolari delle concessioni non ottemperino alle disposizioni previste negli atti di concessione e nel Regolamento Provinciale riguardanti l'esecuzione delle opere, la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione, verrà attivata in accordo con i Servizi interessati, la procedura prevista dall'art. 69 del D.P.R. 495/92 fatti salvi eventuali provvedimenti d'urgenza nei casi previsti; in presenza di deposito cauzionale, verrà detratto l'importo delle spese sostenute al momento della sua restituzione.

ART. 13 – CONVENZIONI

1. Nell'ipotesi di stipula di convenzioni fra la Provincia ed altri Enti Locali che prevedono la gestione di tratti di strade ricadenti in zone di confine dei rispettivi territori sono previste le seguenti casistiche:

- a) strade di proprietà della Provincia ma gestite direttamente da altri Enti;
- b) strade di proprietà di altri Enti ma gestite direttamente dalla Provincia;

per quanto riguarda le procedure amministrative adottate nel rilascio di provvedimenti interessanti tali tratti di strade si rimanda a quanto disciplinato nelle rispettive Convenzioni.

2. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento Provinciale, disciplinanti le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas ed acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare, per ogni singola autorizzazione, la domanda e la relativa documentazione, come previsto al precedente art. 7.

ART. 14 – PERMESSI PROVVISORI

1. In casi particolari, connessi alla difficoltà di progettazione o esecuzione di determinate opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal presente Regolamento. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

ART. 15 – NOTIFICA PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il provvedimento di autorizzazione, nulla-osta, concessione verrà trasmesso all'interessato direttamente dalla Provincia.

2. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, e comunque entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta, da parte del richiedente, di ultimazione dei lavori e di ripristino definitivo, quando richiesto, la Provincia provvederà, a mezzo di proprio personale, alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse, in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento e nel provvedimento di cui al comma 1.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potranno essere rilasciate, su richiesta scritta del concessionario, una o più proroghe.

ART. 16 – CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione, tenendolo sempre, anche in copia conforme, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, per esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali od agenti indicati nell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, pena la sanzione amministrativa e accessoria della sospensione dei lavori.

2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario ne darà comunicazione alla Provincia, richiedendone duplicato, con rimborso delle relative spese.

3. La Provincia potrà procedere ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla vigente normativa.

ART. 17 – ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere

impartite dalla Provincia nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito, e dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.

2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate, ed all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo benestare, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito, nei quali casi i lavori potranno essere iniziati, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione, e di quelle successive riguardanti la materia impartite dalla Provincia.

3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia potrà provvedere d'ufficio, con spese totalmente a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni causati alla strada e sue pertinenze.

4. Il concessionario resterà comunque sempre responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza ed eventuale rimozione delle opere concesse, restando completamente sollevata la Provincia nonché i suoi funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.

5. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

6. In casi particolari, relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potrà prevedere la riserva della Provincia di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti l'autorizzazione. In tale circostanza il concessionario dovrà depositare una somma pari all'importo presunto delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere, salvo conguaglio a lavori finiti.

7. Per le autorizzazioni concernenti l'apertura di accessi lungo le strade provinciali, la spalata della neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario, ancorché la neve vi venga accumulata per i modi e per i mezzi usati dalla Provincia direttamente, o a mezzo di imprese, nello sgombero della strada.

ART. 18 – CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Gli appositi uffici della Provincia cureranno il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni, consensi o nulla-osta e concessioni rilasciati e delle relative scadenze.

ART. 19 – RINNOVO E SUBINGRESSO

1. Entro 60 giorni dalla scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 4, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

2. Nel caso di subingresso ad un'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 7 corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

3. Il rinnovo e il subingresso delle autorizzazioni sono rilasciati con le modalità previste dall'art. 9.

ART. 20 – REVOCA E RINUNCIA

1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere, con provvedimento amministrativo:
 - a) **REVOCATE** quando ricorrono le condizioni previste dal presente Regolamento o da norme di legge; in particolare si ha decadenza ed estinzione della concessione per:
 - 1) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione;
 - 2) mancato pagamento di ogni altro onere o spesa;
 - 3) inosservanza della legge e del presente Regolamento;
 - 4) danni alla proprietà provinciale;
 - 5) mancata occupazione entro i termini stabiliti nell'atto di autorizzazione;
 - 6) violazione delle norme e delle modalità di subingresso;
 - 7) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - b) **RINUNCIATE** su comunicazione scritta dell'interessato entro la data di scadenza di validità dell'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Nel caso di revoca o di rinuncia dell'autorizzazione, il concessionario deve provvedere immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi, a proprie cure e spese, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e di eventuali prescrizioni particolari comunicate dalla Provincia.

ART. 21 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento le strade provinciali sono classificate come da Allegato n.3.

ART. 22 – FASCE DI RISPETTO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI

1. Le fasce di rispetto stradale e le aree di visibilità nelle intersezioni, da utilizzare lungo le strade provinciali, sono quelle definite dal Codice della Strada (D.L.vo n. 285/92), dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495/92) e s.m.i. e dal DM infrastrutture e trasporti n. 1699 del 21/04/2006. All'interno dei centri abitati valgono inoltre le norme degli strumenti urbanistici comunali e qualsiasi opera ammessa può essere eseguita a seguito di autorizzazione del Comune, dopo il rilascio del nulla osta della Provincia, secondo le norme vigenti in materia.
2. Per l'applicazione delle deroghe previste dai commi 3 e 5 dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento Codice Strada) dovrà essere confermata dal Comune territorialmente competente la sussistenza delle condizioni urbanistiche richieste, previo verifica dei propri strumenti di pianificazione vigenti.
3. Per le strade provinciali, all'esterno dei centri abitati, sono comunque fissate le seguenti limitazioni:
 - a) è assolutamente vietato l'uso di filo spinato;
 - b) in sommità dei muri di monte eventuali recinzioni non dovranno essere fissate direttamente sul muro di sostegno stesso ma installate sul terreno retrostante, nel rispetto di quanto prescritto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/92 e artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/92 e dovranno comunque essere poste completamente in proprietà privata ;
 - c) le recinzioni non dovranno creare ostacolo al regolare deflusso delle acque piovane provenienti dalle strade; a tal fine il concessionario dovrà predisporre le eventuali opportune opere per la raccolta e lo smaltimento delle medesime;

d) nelle recinzioni costituite da un cordolo con sovrastanti elementi di carpenteria metallica, tali elementi dovranno assicurare adeguata visibilità, soprattutto in curva e in corrispondenza di intersezioni; in mancanza di adeguata visibilità, la recinzione verrà considerata come a parete piena.

4. Con riferimento alle distanze dal confine stradale da rispettare, fuori dai centri abitati, negli *ampliamenti fronteggianti le strade*, nella *ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza* e per *siepi vive e recinzioni* la Provincia potrà esprimere, con provvedimento del Servizio competente nelle forme previste dal presente Regolamento, previo referto del Servizio Manutenzione Strade, a seguito di istanze presentate dai Comuni competenti, ovvero per il tramite degli stessi, il proprio parere in ordine alla incidenza di determinati interventi riguardanti le opere sopra citate rispetto alla sicurezza della circolazione e del traffico e alla tutela della proprietà stradale, fatta comunque salva le competenze comunali per ogni atto autorizzativo. Il parere della Provincia potrà essere espresso:

a) solamente quanto la richiesta riguarda opere interessanti zone o tratti di strade aventi caratteristiche morfologiche e/o andamento plano-altimetrico, ovvero in situazioni particolari tali da non compromettere la sicurezza della circolazione e del traffico e la tutela della proprietà stradale;

b) quando la differenza della distanza dell'opera dal confine stradale, rispetto a quella prevista dal codice, è di modesta entità o comunque tale da non pregiudicare in alcun modo, oltre che la sicurezza della circolazione, l'interesse generale della proprietà stradale;

5. In particolare le opere di cui al comma 4 potranno riguardare:

a) modeste sopraelevazioni di fabbricati esistenti, fronteggianti tratti di strada che per andamento plano-altimetrico non comportano alcuna limitazione della visibilità e delle sicurezza;

b) modesti ampliamenti di fabbricati esistenti, fronteggianti tratti di strada che per andamento plano-altimetrico non comportano alcuna limitazione della visibilità, sempre che siano defilati rispetto alla prospettiva visuale della visibilità stessa, e comunque la parte in ampliamento non sottragga visuale libera all'andamento stradale rispetto alla situazione preesistente;

c) l'impianto di siepi vive, la costruzione di recinzioni e di muri di cinta in scarpate o in rilevati, quando la parte sporgente rispetto alla sede stradale non superi le altezze previste dall'art. 26 del DPR 495/92;

6. Per le opere di cui ai commi 4 e 5, la Provincia rilascia un parere, nelle forme previste dal comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs. 285/92, verificando, sulla base di apposito referto redatto dai Servizi competenti, che l'opera non ostacoli o non riduca il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale salvaguardando l'interesse generale della proprietà provinciale.

7. La Provincia potrà procedere ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla vigente normativa.

ART. 23 – DISTANZE DI SICUREZZA DALLE STRADE

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal Prefetto, previo parere tecnico dell'ente proprietario della strada e di vigili del fuoco.

2. La Provincia potrà procedere ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla vigente normativa.

ART. 24 – OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE

1. Sulle strade di tipo B, C, D è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili.
2. Sulle strade di tipo E, F l'occupazione della sede stradale può essere autorizzata, tramite concessione, a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
3. Per l'ubicazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, fuori dei centri abitati, comunque non consentita sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
4. La Provincia potrà procedere ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla vigente normativa.

ART. 25 – OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI

1. Senza la preventiva autorizzazione della Provincia è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. L'autorizzazione non è richiesta per l'esecuzione di lavori aventi durata momentanea, per i quali comunque è sempre necessario il rispetto delle cautele previste dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.
3. Chiunque, ottenuta l'autorizzazione, esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del Nuovo Codice della Strada.
4. I lavori e i depositi sulla strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali autorizzati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, installati secondo quanto rappresentato dagli schemi segnaletici previsti dall'art. 30, comma 4, del Regolamento Codice Strada dal DM 10/07/2002 “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*”.
5. Inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a mettere in atto tutte le disposizioni previste dall'art. 21, comma 3, del Nuovo Codice della Strada e dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento Codice Strada, regolarmente prescritte da referto tecnico dell'ufficio competente, con le modalità e i termini ivi previsti.
6. La Provincia potrà procedere ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla vigente normativa.

ART. 26 – ACCESSI IN GENERALE

1. Gli accessi carrabili possono essere di 4 tipi e differiscono a seconda della loro destinazione d'uso:
 - a) *pedonale*, consente il passaggio di pedoni, biciclette, ciclomotori e motocicli, non presenta scalini e la larghezza massima che può raggiungere è di 1,50 m;
 - b) *civile*, a servizio di fabbricati con utilizzo prevalente da parte di veicoli fino a 3,5 t;
 - c) *agricolo*, consente il passaggio di mezzi agricoli;
 - d) *industriale, commerciale, artigianale o simili*, consente il passaggio di tutte le tipologie di veicoli.
2. Gli accessi potranno essere autorizzati a giudizio della Provincia, in relazione alle condizioni di visibilità e sicurezza del transito e dovranno essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo;

3. La visibilità di un accesso si intende perfettamente garantita quando risulta libero da ostacoli ogni triangolo di visibilità che è possibile costruire lungo l'asse della corsia di marcia corrispondente, a partire dall'asse dell'accesso e fino alla distanza D "distanza di visibilità principale". Tali triangoli vanno costruiti secondo le modalità previste dal DM infrastrutture n. 1699 del 19/04/2006.
4. La larghezza degli accessi sarà misurata sul confine di proprietà e le misure relative alle distanze e all'ubicazione saranno riferite all'asse dell'accesso.
5. La larghezza dell'accesso dovrà essere adeguata all'effettivo utilizzo e al contesto in cui è inserito l'accesso stesso effettuando il dimensionamento dell'area dell'accesso sulla base degli effettivi ingombri dei mezzi che lo utilizzeranno, delle condizioni del luogo, delle tipologie di attività eventualmente tenendo conto di un eventuale unificazione in un solo accesso di più ingressi.
6. L'area dell'accesso, compresi i raccordi, dovrà essere progettata e realizzata in modo da garantire il corretto smaltimento delle acque evitando di convogliare le stesse sulla sede stradale. Tale area dovrà essere pavimentata con materiale dello stesso tipo di quello della strada interessata o con altro materiale lapideo idoneo ad impedire il riporto di materiali di qualsiasi natura e consistenza sulla sede stradale.
7. Qualora il piano della proprietà privata ove verrà realizzato l'accesso si trovi a quota inferiore rispetto al piano viabile della strada provinciale, la pendenza dell'area dell'accesso stesso dovrà essere verso la proprietà privata con un massimo del 4%. Tale tratto a pendenza limitata dovrà avere una lunghezza almeno pari al relativo arretramento del cancello come previsto agli articoli seguenti. Quando per motivi in linea tecnica non sia possibile rispettare le sopracitate pendenze, potranno essere autorizzate pendenze maggiori a condizione che risultino garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e che siano adottati tutti gli accorgimenti per favorire la rapida immissione dei veicoli dalla proprietà laterale.
8. Se per l'apertura di nuovi accessi o per la manutenzione o modifica di accessi esistenti dovesse essere necessario effettuare il tombamento del fosso stradale, dovrà essere utilizzato un tubo in cls autoportante di diametro minimo di 50 cm od altra soluzione analoga che consenta il corretto deflusso delle acque di scolo.
9. Le modifiche, trasformazioni o variazioni d'uso di accessi esistenti dovranno essere preventivamente autorizzata dalla Provincia.
10. La Provincia può negare l'autorizzazione per l'apertura di nuovi accessi, o per la modifica, trasformazione o variazione d'uso degli accessi esistenti, quando ricorrono le condizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento Codice Strada).
11. I concessionari di accessi dovranno acconsentire alla variazione del loro accesso qualora tali modifiche siano necessarie per sopravvenute esigenze relative alla tutela della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 285/92 "Principi generali".
12. La Provincia potrà procedere ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla vigente normativa.

ART. 27 – ACCESSI LUNGO LE STRADE URBANE

1. I Nulla Osta relativi agli accessi in centro abitato saranno rilasciati nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 12 m dall'asse di accessi presenti sullo stesso lato;
 - b) 12 m dall'asse di intersezioni presenti su entrambi i lati.
2. Non sono previste distanze minime dalle tangenti di curve, dossi o passaggi a livello; il posizionamento dovrà essere valutato sulla base dell'effettiva visibilità dello stesso garantendo e salvaguardando la sicurezza della circolazione.
3. Lungo i rami delle intersezioni non è consentita la realizzazione di accessi.

4. Qualora la densità e la tipologia di accessi contigui potesse creare problemi di sicurezza e fluidità del traffico, potrà esserne richiesta la razionalizzazione. Ciò potrà avvenire mediante la creazione di aree di viabilità di uso comune a più proprietà, con eventuale unificazione o riduzione del numero degli accessi anche esistenti.

5. Quando ammessi, gli accessi potranno essere concessi a condizione che siano realizzati in modo da agevolare la manovra di immissione nella proprietà laterale. L'eventuale cancello non potrà avere ante apribili verso la strada provinciale e dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la fermata, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso. L'arretramento del cancello, rispetto al limite della carreggiata, dovrà essere commisurato alla lunghezza dei veicoli destinati all'area e dovrà comunque rispettare le seguenti distanze minime:

a) metri 5 (cinque) per accessi civili;

b) metri 8 (otto) per accessi agricoli o industriali, commerciali, artigianali o simili.

6. Quando per motivi di natura tecnica non sia possibile rispettare le sopracitate distanze minime, l'installazione dell'eventuale cancello potrà essere effettuata, anche ad una distanza inferiore rispetto a quelle indicate, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti per favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed evitare così la sosta, nella sede stradale, dei veicoli stessi in attesa di ingresso. In tal caso sarà necessaria l'installazione di un cancello dotato di apertura comandata a distanza. Gli stessi criteri saranno adottati anche per l'adeguamento degli accessi esistenti autorizzati.

7. Tutti gli accessi dovranno essere raccordati al ciglio stradale da ambo le parti con uno svaso, a 45° o con raccordo circolare per facilitare le manovre di entrata e di uscita, per un arretramento minimo di:

a) m 2 (due) per accessi carrai di tipo civile abitazione;

b) m 3 (tre) per accessi di tipo agricolo;

c) m 5 (cinque) per accessi di tipo industriale, commerciale, artigianale o simili.

ART. 28 – ACCESSI LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE

1. Gli accessi fuori centro abitato saranno autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) lungo le strade extraurbane principali (tipo B) sono consentiti solo accessi privati a livelli sfalsati ubicati a distanza non inferiore a m 1000 (mille) dall'asse delle intersezioni poste su entrambi i lati o dall'asse di altri accessi esistenti posti sullo stesso lato;

b) lungo le strade extraurbane secondarie (tipo C) sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore a m 300 (trecento) dall'asse delle intersezioni poste su entrambi i lati o dall'asse di altri accessi esistenti posti sullo stesso lato; tale distanza può essere derogata, fino a un minimo di 100 m, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 45 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento Codice Strada);

c) lungo le strade locali (tipo F) sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore a m 30 (trenta) dall'asse delle intersezioni poste su entrambi i lati e di norma dall'asse di altri accessi esistenti posti sullo stesso lato (D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 1699 del 21/04/2006);

2. Non sono previste distanze minime dalle tangenti di curve, dossi o passaggi a livello; il posizionamento dovrà essere valutato sulla base dell'effettiva visibilità dello stesso garantendo e salvaguardando la sicurezza della circolazione.

3. Nelle zone di espansione edilizia (art. 8 comma 2 legge 6.8.1967 n. 765) non potranno essere concessi singoli accessi ma solamente diramazioni principali con innesti debitamente canalizzati completi di pavimentazione e segnaletica, secondo progetti approvati dalla Provincia.

4. Quando ammessi, gli accessi potranno essere concessi a condizione che siano realizzati in modo da agevolare la manovra di immissione nella proprietà laterale. L'eventuale cancello non potrà avere

ante apribili verso la strada provinciale e dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la fermata, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso. L'arretramento del cancello, rispetto al limite della carreggiata, dovrà essere commisurato alla lunghezza dei veicoli destinati all'area e dovrà comunque rispettare le seguenti distanze minime:

- a) metri 5 (cinque) per accessi civili;
- b) metri 8 (otto) per accessi agricoli o industriali, commerciali, artigianali o simili.

5. Quando per motivi di natura tecnica non sia possibile rispettare le sopracitate distanze minime, l'installazione dell'eventuale cancello potrà essere effettuata, anche ad una distanza inferiore rispetto a quelle indicate, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti per favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed evitare così la sosta, nella sede stradale, dei veicoli stessi in attesa di ingresso. In tal caso sarà necessaria l'istallazione di un cancello dotato di apertura comandata a distanza. Gli stessi criteri saranno adottati anche per l'adeguamento degli accessi esistenti autorizzati.

6. Tutti gli accessi dovranno essere raccordati al ciglio stradale da ambo le parti con uno svaso, a 45° o con raccordo circolare per facilitare le manovre di entrata e di uscita, per un arretramento di:

- a) metri 2 (due) per accessi carrai di tipo civile abitazione;
- b) metri 3 (tre) per accessi di tipo agricolo;
- c) metri 5 (cinque) per accessi di tipo industriale, commerciale, artigianale o simili.

7. La Provincia di Modena, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, applica il criterio generale di razionalizzazione del numero degli accessi sulla viabilità di competenza, cercando di ridurre al minimo gli stessi. Pertanto, di norma, autorizza un solo accesso a servizio di ogni lotto, anche se appartenente a più proprietari o a servizio di più lotti risultanti a seguito di frazionamento. Potrà altresì essere autorizzata la costruzione di accessi sul confine fra due proprietà in modo da creare una unica zona di raccordo con la strada provinciale.

8. La Provincia di Modena, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, applica il criterio generale di razionalizzazione del numero degli accessi sulla viabilità di competenza, cercando di ridurre al minimo gli stessi. Pertanto, di norma, non autorizza accessi qualora sia possibile utilizzare la viabilità comunale esistente che, collegandosi alle strade provinciali tramite intersezioni, garantisce maggiori condizioni di sicurezza stradale.

ART. 29 – ACCESSI AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Gli accessi a servizio degli impianti di distribuzione di carburante devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall'Allegato 2 del presente Regolamento.

ART. 30 – PERTINENZE DELLE STRADE

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa, e si distinguono in:

- a) pertinenze di esercizio, quando costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale;
- b) pertinenze di servizio, quali: aree di servizio, con relativi manufatti per il rifornimento e ristoro degli utenti, aree di parcheggio, aree e fabbricati per la manutenzione della strada o comunque destinati dalla Provincia in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti

2. Le pertinenze costituite da aree di servizio, aree di parcheggio e da fabbricati destinati al ristoro possono essere affidate in concessione a terzi secondo le norme previste dall'art. 64 del Regolamento Codice Strada.

3. L'ubicazione delle pertinenze di servizio deve rispondere ai criteri fissati dagli artt. 60, 61 e 62 del Regolamento Codice Strada.

ART. 31 – ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE

1. Gli attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti od opere che possono comunque interessare la proprietà stradale, autorizzati soltanto in caso di assoluta necessità previo accertamento tecnico, debbono essere realizzati in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

2. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzate a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo; se realizzati a raso si distinguono in:

- a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti se sono costituiti dai due precedenti.

3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentite solamente quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.

4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidità del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

5. Gli attraversamenti trasversali:

a) se in sotterraneo, di norma, devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggano gli stessi e assorbano le sollecitazioni del traffico stradale. Il taglio della strada, da effettuarsi di norma con motosega, sarà autorizzato esclusivamente quando motivi tecnici escludono diversa soluzione; in tal caso il taglio dovrà essere eseguito in due tempi per non interrompere totalmente il transito: non potrà essere iniziato il taglio della seconda metà della strada fino a quando non sarà perfettamente ripristinata e riaperta al traffico la prima metà. In ogni caso è obbligatorio il controtubo in ferro o PVC di tipo pesante;

b) devono essere dimensionati affinché la praticabilità di essi sia consentita senza comportare manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata;

c) la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m 1 (uno);

d) con strutture sopraelevate, devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;

- e) negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza;
- f) la progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione;

6. Gli attraversamenti longitudinali:

- a) in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative;
- b) l'accesso dei cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali;
- c) le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza; quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, è ammessa deroga alla norma, purché siano rispettate distanze e franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata, delle banchine o dell'arginello in terra;
- d) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano nella realizzazione di linee aeree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria; in tal caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal Regolamento Codice Strada;
- e) per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a m 1 (uno) dal margine della carreggiata. In questo caso devono essere adeguatamente protetti e segnalati secondo quanto previsto dal Regolamento Codice Strada;

7. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 68 del Regolamento Codice Strada.

8. Le tombature longitudinali dei fossi laterali alle strade dovranno essere collocate, di norma, in corrispondenza dei fossi stradali e dovranno essere idonee per la raccolta e lo smaltimento razionale delle acque piovane provenienti sia dalle strade che dalle aree circostanti che sciolano naturalmente nei fossi stessi. Il provvedimento di autorizzazione conterrà le norme tecniche per l'esecuzione dell'opera e per il ripristino della strada e sue pertinenze.

9. La Provincia potrà procedere ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla vigente normativa.

ART. 32 – CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Nei singoli atti autorizzativi per le opere previste all'art. 31 del presente Regolamento, la Provincia potrà prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, potrà richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. La domanda per ottenere la concessione e per l'esecuzione dei lavori deve essere fatta nei modi e termini previsti dal precedente art. 7; inoltre devono essere allegati, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 66, comma 6, del Regolamento Codice Strada due copie del progetto relativo agli attraversamenti in sotterraneo o in strutture sopraelevate.
4. La Provincia dovrà pronunciarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, salvo diverse tempistiche imposte da altra normativa specifica (es. posa di fibra ottica).
5. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo che è a carico del concessionario.

ART. 33 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI

1. Nell'Allegato n. 1 sono fissate le condizioni tecniche normalmente ricorrenti per le opere più frequenti.

ART. 34 – DIRITTO DI CONTROLLO. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.

1. La Provincia può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di autorizzazione, una copia della quale deve sempre essere conservata in cantiere.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza dell'autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello autorizzato, danni a persone, il personale incaricato compila un processo verbale di accertamento, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.
4. Accertata la violazione delle norme di legge e regolamentari in vigore, e trascorso inutilmente il termine assegnato dall'Ente al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombrò e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e del presente Regolamento.

ART. 35 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI DETERMINATI SERVIZI

1. I concessionari dei servizi previsti dall'art. 28 del Nuovo Codice della Strada hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati al comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

**Sezione III : Mezzi pubblicitari e segnaletica stradale artt. 134 e 136 D.P.R. 495/92
(Autorizzazioni e nulla osta)**

ART. 36 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni generali sono dettate dalle disposizioni normative contenute nell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada.
2. Gli atti autorizzativi ed i nulla osta si intendono comunque accordati fatti salvi i diritti di terzi.
3. Oltre alla normativa nazionale, l'installazione di impianti pubblicitari è soggetta al rispetto di quanto indicato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente.
4. Fuori dai centri abitati l'autorizzazione all'installazione di qualunque impianto pubblicitario è sempre preceduta da un sopralluogo tecnico, mentre all'interno dei centri abitati il nulla osta all'amministrazione Comunale viene rilasciato, di norma, senza effettuare alcun sopralluogo.
5. La Provincia di Modena rilascia, nell'ambito territoriale di competenza, diversi provvedimenti, dettagliatamente disciplinati nel presente Regolamento, inerenti l'installazione di cartelli pubblicitari, insegne e altri mezzi pubblicitari, con le modalità, i limiti e le riserve previsti dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, dagli articoli dal 47 al 59 del Regolamento Codice Strada e nel rispetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sopra citato.

ART. 37 – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Per la definizione dei mezzi pubblicitari si rimanda all'art. 47 del Regolamento Codice Strada;
2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".
3. Gli impianti pubblicitari sopra elencati sono quindi individuati con le seguenti accezioni: Cartelli, Insegne e Altri Mezzi Pubblicitari.

ART. 38 – AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Ai sensi dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 53 del Regolamento Codice Strada l'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati lungo le strade provinciali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.
2. Nell'ipotesi in cui i cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada provinciale sono visibili da un'altra appartenente ad ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente competente.
3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, così come disposto dal comma 6 dell'art. 53 del Regolamento Codice Strada e può essere rinnovata. L'istanza di rinnovo deve essere presentata a cura del titolare dell'autorizzazione almeno 60 giorni prima della scadenza della stessa ai sensi del successivo art. 42 del presente Regolamento.
4. Ai sensi del comma 10 dell'art. 27 del Nuovo Codice della Strada, durante l'installazione del cartello, dell'insegna d'esercizio o di altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione o copia dello stesso deve essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, alle autorità preposte all'attività di vigilanza, di cui all'art. 53 del presente Regolamento. In caso di omessa presentazione del titolo si procede ai sensi dell'art. 27 comma 11 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 22 comma 2 lettera d) del presente Regolamento.
5. Ai sensi dell'art. 53 comma 9 del Regolamento Codice Strada la Provincia è tenuta a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della

domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna d'esercizio o di altro mezzo pubblicitario autorizzato.

6. Il posizionamento degli impianti pubblicitari è inoltre disciplinato dalle seguenti Delibere provinciali:

- D.G. n. 162 del 06/05/2014;
- D.G. n. 193 del 20/05/2014;
- D.C. n. 45 del 22/05/2017 .

ART. 39 – DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Per ottenere l'autorizzazione all'installazione di cartelli insegne ed altri mezzi pubblicitari, l'interessato deve presentare alla Provincia regolare istanza in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica, redatta dal Servizio preposto al rilascio del provvedimento e pubblicata sul sito internet della Provincia.

2. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del richiedente: nelle domande avanzate da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili, dovranno essere riportate denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA, e-mail, PEC e recapito telefonico, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale o la dirigenza;
- b) per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela o cura, la domanda deve essere inoltrata rispettivamente dal genitore, dal tutore o dal curatore con l'indicazione di tale competenza;
- c) strada provinciale in margine alla quale si intende installare il cartello;
- d) esatta progressiva chilometrica e lato;
- e) messaggio pubblicitario;
- f) tipo di impianto pubblicitario da individuarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 495/92 e sue caratteristiche (dimensioni, orientamento, luminoso o non luminoso, monofacciale o bifacciale, a muro, a bandiera, su palo o altro);

3. Ad ogni domanda dovrà inoltre essere allegata la documentazione necessaria per istruire il procedimento come indicato nell'apposita modulistica.

4. Dovranno essere versati anche i diritti di segreteria per l'istruttoria ed il sopralluogo oltre che l'imposta di bollo assolta in modo virtuale utilizzando il sistema PagoPa – Pagamenti On Line sull'apposita piattaforma allegando la ricevuta di pagamento. L'Allegato n. 3 riporta gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405 del Regolamento Codice Strada.

5. La domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, verrà istruita ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. entro i termini previsti dalla normativa vigente.

6. Sul sito internet della Provincia è pubblicata l'apposita modulistica necessaria per la presentazione delle domande inerenti i vari procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento.

7. Nell'ipotesi in cui siano presentate più istanze per l'installazione di impianti pubblicitari ad una stessa progressiva chilometrica la priorità sarà assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione, sulla base dei dati di protocollazione.

ART. 40 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento dovrà essere concluso ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di provvedimento di rigetto sarà effettuato solo ed esclusivamente il rimborso di quanto versato a titolo di bollo virtuale.

ART. 41 – PRESCRIZIONI GENERALI (Revoca, decadenza e obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 27 del Nuovo Codice della Strada, la Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il titolare dell'autorizzazione, ricevuto il provvedimento di revoca o di modifica, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi o all'adeguamento dell'impianto pubblicitario entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca o di modifica salvo diverse disposizione contenute nel provvedimento di revoca o modifica.
3. Dell'avvenuta rimozione o adeguamento dell'impianto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dare comunicazione scritta alla Provincia allegando documentazione fotografica.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al precedente comma 2 la Provincia potrà procedere direttamente con addebito delle spese sostenute ai sensi del comma 2 art. 56 del Regolamento Codice Strada.
5. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro 6 (sei) mesi dal rilascio del provvedimento, conformemente alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari le prescrizioni previste dall'autorizzazione e dalla vigente normativa.
7. La Provincia potrà procedere ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla vigente normativa.

ART. 42 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento Codice Strada l'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne d'esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha una validità triennale ed è rinnovabile.
2. Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, per impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, il titolare della stessa deve presentare regolare istanza in bollo alla Provincia di Modena, su apposita modulistica redatta dal Servizio preposto al rilascio del provvedimento e pubblicata sul sito internet della Provincia.
3. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) estremi dell'autorizzazione che si intende rinnovare;
 - b) eventuale nuovo bozzetto nel caso si chiedi anche il cambio immagine;
 - c) documentazione fotografica dello stato di fatto;
4. Dovrà inoltre essere allegata la documentazione necessaria per istruire il procedimento come indicato nell'apposita modulistica.
5. Dovranno essere versati anche i diritti di segreteria per l'istruttoria ed il sopralluogo oltre che l'imposta di bollo assolta in modo virtuale utilizzando il sistema PagoPa – Pagamenti On Line sull'apposita piattaforma allegando la ricevuta di pagamento. L'Allegato n. 3 riporta gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405 del Regolamento Codice Strada.

6. Al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione l'interessato può chiedere di modificare il messaggio pubblicitario allegando il nuovo bozzetto, mentre l'ubicazione, le dimensioni, l'orientamento, il tipo di impianto e le caratteristiche tecniche devono rimanere invariati; diversamente l'istanza verrà rigettata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
7. La validità del provvedimento di rinnovo avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza della originaria autorizzazione.
8. L'omessa presentazione dell'istanza di rinnovo determina la decadenza dell'autorizzazione e la perdita da parte del titolare della stessa del diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario dal giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione stessa.
9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di mancata rimozione dell'impianto, si attiverà la procedura sanzionatoria prevista in caso di installazioni abusive ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92.
10. Per quanto riguarda la conclusione del procedimento si rimanda a quanto indicato all'art. 37 del presente Regolamento. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza sarà disposta anche la rimozione immediata dell'impianto ed in caso di inadempienza si procederà ai sensi del precedente comma 8.
11. Nell'ipotesi in cui prima della scadenza dell'autorizzazione venga a mancare l'interesse al mantenimento dell'impianto (ad esempio per cessazione dell'attività), il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla rimozione dello stesso a sue spese, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, dandone comunicazione scritta alla Provincia.

ART. 43 – CAMBIO IMMAGINE

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 8 del Regolamento Codice Strada fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'ultimo provvedimento autorizzativo o dall'ultimo cambio immagine (autorizzato o convalidato con silenzio assenso), intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sul cartello, insegna o altro mezzo pubblicitario, deve presentare alla Provincia regolare istanza in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica, redatta dal Servizio preposto al rilascio del provvedimento e pubblicata sul sito internet della Provincia.
2. La richiesta di cambio immagine deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) estremi dell'autorizzazione di riferimento;
 - b) indicazione del bozzetto autorizzato con relative dimensioni;
 - c) indicazione del nuovo bozzetto con relative dimensioni.
3. Dovrà inoltre essere allegata la documentazione necessaria per istruire il procedimento come indicato nell'apposita modulistica.
4. Dovranno essere versati anche i diritti di segreteria per l'istruttoria oltre che l'imposta di bollo assoluta in modo virtuale utilizzando il sistema PagoPa – Pagamenti On Line sull'apposita piattaforma allegando la ricevuta di pagamento. L'Allegato n. 3 riporta gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405 del Regolamento Codice Strada.
5. La Provincia di Modena rilascia l'autorizzazione al cambio immagine entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi i quali l'autorizzazione si intende comunque rilasciata (silenzio assenso).
6. Il cambio immagine deve riguardare solo ed esclusivamente il messaggio pubblicitario, colori ecc. mentre le dimensioni e l'orientamento, del cartello, insegna o altro mezzo pubblicitario devono rimanere invariate.

ART. 44 – VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE (SUBENTRO)

1. Nei casi di morte del concessionario, trasferimento della proprietà per atto tra vivi, trasformazioni societarie, la titolarità dell’autorizzazione è trasferita mediante apposita determinazione dirigenziale.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 l’avente diritto dovrà presentare regolare istanza in bollo alla Provincia di Modena, su apposita modulistica redatta dal Servizio preposto al rilascio del provvedimento e pubblicata sul sito internet della Provincia.
3. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - a) generalità del cedente e del cessionario;
 - b) motivo del trasferimento;
4. Dovrà inoltre essere allegata la documentazione necessaria per istruire il procedimento come indicato nell’apposita modulistica.
5. Dovranno essere versati anche i diritti di segreteria per l’istruttoria oltre che l’imposta di bollo assoluta in modo virtuale utilizzando il sistema PagoPa – Pagamenti On Line sull’apposita piattaforma allegando la ricevuta di pagamento. L’Allegato n. 3 riporta gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 405 del Regolamento Codice Strada.
6. L’autorizzazione che si intende trasferire mantiene inalterate le prescrizioni previste dall’autorizzazione originaria, compresa la scadenza della stessa; l’autorizzazione con l’indicazione del nuovo titolare si intende pertanto rilasciata per il periodo residuale.
7. Il cessionario successivamente al rilascio dell’autorizzazione dovrà provvedere ad aggiornare la/le targhetta/e di cui all’art. 55 del Regolamento Codice Strada, con i propri dati identificativi ed il numero della nuova autorizzazione.

ART. 45 – NULLA OSTA

1. Così come disposto dall’art. 26 del Nuovo Codice della Strada l’installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, previo nulla osta tecnico della Provincia, rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza del Comune.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’interessato deve presentare istanza direttamente al Comune competente.
3. Il Comune competente, stante le facoltà di cui al successivo comma 4, dovrà provvedere ad inoltrare la richiesta di nulla osta tecnico alla Provincia ai sensi dal comma 4 dell’art. 23 del Nuovo Codice della Strada, solo successivamente all’esito favorevole della propria fase istruttoria.
4. Il combinato disposto dell’art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 51 del Regolamento Codice della Strada, che demanda ai Comuni la facoltà di derogare, con l’adozione di propri regolamenti, alcune disposizioni contenute nel Regolamento Codice Strada in alcune particolari situazioni. Il nulla osta tecnico dalla Provincia sarà quindi rilasciato in qualità di ente proprietario della strada e riguarderà unicamente il rispetto delle norme inderogabili fatta salva comunque la salvaguardia della sicurezza stradale.
5. Qualora in fase istruttoria si rendesse necessario l’effettuazione di un sopralluogo verrà inoltrata richiesta di pagamento delle relative spese di cui all’allegato 3 da effettuare utilizzando il sistema PagoPa – Pagamenti On Line sull’apposita piattaforma.
6. La richiesta di nulla osta da parte del Comune dovrà essere redatta utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet della Provincia ed inviata al Servizio competente completa di tutti gli allegati in essa indicati.

7. Il provvedimento di nulla osta non è soggetto a scadenza pertanto non dovrà essere richiesto alcun parere in fase di rinnovo dell'autorizzazione comunale.
8. Nell'ipotesi in cui successivamente alla data di rilascio del nulla osta sia necessario modificare le caratteristiche tecniche dell'impianto, ad eccezione del solo cambio immagine, il Comune dovrà inoltrare nuova richiesta nulla osta ai sensi del presente articolo.
9. Il Comune dovrà inviare alla Provincia copia del provvedimento conclusivo.

ART. 46 – PARERE DI VISIBILITA'

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del Nuovo Codice della Strada quando i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad un ente diverso dalla Provincia, sono comunque visibili da una strada provinciale, l'autorizzazione all'installazione degli stessi è subordinata al preventivo nulla osta da parte della Provincia.
2. La richiesta del parere di visibilità deve essere inoltrata alla Provincia sia nell'ipotesi di installazione di impianti pubblicitari all'interno di centro abitato sia nell'ipotesi di collocazione fuori dal centro abitato.
3. La richiesta di nulla osta da parte del Comune dovrà essere redatta utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet della Provincia ed inviata al Servizio competente completa di tutti gli allegati in essa indicati.
4. In caso di rilascio di parere di un impianto visibile da un tratto di strada fuori centro abitato sarà necessario l'effettuazione di un sopralluogo; in tale ipotesi dovrà essere effettuato il pagamento delle relative spese di cui all'allegato 3 utilizzando il sistema PagoPa – Pagamenti on line sull'apposita piattaforma.

ART. 47 – SOSPENSIONE ISTRUTTORIA

1. Qualora nel corso della fase istruttoria venga rilevata la mancanza di uno o più informazioni e/o documenti richiesti dalla vigente normativa o dal presente Regolamento Provinciale e necessari per la conclusione dei diversi procedimenti amministrativi, si procederà a dare comunicazione scritta al richiedente.
2. La comunicazione di cui al comma precedente sospende i termini per concludere il procedimento che riprenderanno a decorrere dal ricevimento delle informazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione integrativi la prima istanza, tenendo conto del periodo già trascorso.
3. Decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del richiedente, della comunicazione di cui al precedente comma 1, la pratica verrà archiviata, senza l'invio di ulteriori comunicazioni, ritenendo venuto a mancare l'interesse al rilascio del provvedimento.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 la Provincia provvederà a trattenere la somma eventualmente versata a titolo di spese di istruttoria intendendo la pratica comunque evasa, e a rimborsare quanto versato a titolo di sopralluogo (se non ancora effettuato) e di bollo virtuale.
5. In caso di sospensione del procedimento relativo all'istanza di rinnovo di cui al precedente art. 42, decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, alla scadenza dell'autorizzazione l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo, pertanto, si avvieranno le procedure previste dal successivo art. 56.

ART. 48 – CONVENZIONI

1. Nell'ipotesi di stipula di convenzioni fra la Provincia ed altri Enti Locali che prevedono la gestione di tratti di strade ricadenti in zone di confine dei rispettivi territori sono previste le seguenti casistiche:
 - a) strade di proprietà della Provincia ma gestite direttamente da altri Enti;

b) strade di proprietà di altri Enti ma gestite direttamente dalla Provincia;
per quanto riguarda le procedure amministrative adottate nel rilascio di provvedimenti interessanti tali tratti di strade si rimanda a quanto disciplinato nelle rispettive Convenzioni.

ART. 49 – DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE D’ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. Per quanto concerne le dimensioni dei cartelli, insegne d’esercizio ed altri mezzi pubblicitari si rimanda a quanto disposto all’art. 48 del Regolamento Codice Strada.
2. Relativamente alle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati, il limite di 50 m.q. indicato al comma 1 del sopra citato articolo è da intendersi riferito alla superficie massima dell’insegna.
3. Relativamente alle caratteristiche dei cartelli, delle insegne d’esercizio e degli altri mezzi pubblicitari si rimanda a quanto disposto dall’art. 49 del Regolamento Codice Strada.
4. E’ facoltà della Provincia valutare la necessità di richiedere anche la documentazione tecnica relativa ai calcoli strutturali inerenti l’installazione dell’impianto pubblicitario.
5. Relativamente alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi si rimanda a quanto disposto dall’art. 50 del Regolamento Codice Strada dai commi 1 e 2 dell’art. 23 del Nuovo Codice della Strada.

ART. 50 – UBICAZIONE LUNGO LE STRADE, LE FASCE DI PERTINENZA, NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

1. Relativamente all’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza si rimanda a quanto disposto dall’art. 51 del Regolamento Codice Strada e nello specifico si rimanda all’allegato 5 del presente regolamento “*Tabella riassuntiva delle distanze art. 51 DPR 495/92*” pubblicata anche sul sito internet della Provincia.
2. Per quanto riguarda la classificazione delle strade provinciali si rimanda all’Allegato n. 4 del presente regolamento “*Classificazione delle strade*”.
3. Relativamente all’ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 52 del Regolamento Codice Strada.

ART. 51 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI E RIMORCHI

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 57 del Regolamento Codice Strada e dal comma 2 dell’art. 23 del Nuovo Codice della Strada la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o per conto terzi se effettuata con veicoli e rimorchi transitanti sulle strade provinciali non è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Modena.
2. Fuori dai centri abitati la Provincia di Modena autorizza la pubblicità effettuata mediante l’utilizzo di carrelli o veicoli in sosta esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento per gli impianti pubblicitari fissi in merito alla loro ubicazione, forme, dimensioni e colori. Durante la sosta delle strutture mobili o dei veicoli la pubblicità non autorizzata come impianto fisso dovrà essere rimossa o coperta in modo tale che sia priva l’efficacia di qualunque messaggio.
3. All’interno dei centri abitati si rimanda a quanto disciplinato da ciascun Regolamento Comunale. La Provincia valuterà il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 4 art. 23 del Nuovo Codice della Strada.
4. Nell’ipotesi in cui venisse accertata la violazione del precedente comma 2 si procederà secondo quanto disposto dal successivo art. 56.

**ART. 52 – IMPIANTI PUBBLICITARI AVENTI CARATTERE DI PROVVISORIETÀ
(striscioni, locandine, stendardi e segni orizzontali reclamistici)**

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, spettacolari e simili, può essere autorizzata l'installazione di striscioni locandine e stendardi aventi carattere di straordinarietà, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 51 del Regolamento Codice Strada.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di tali mezzi pubblicitari deve essere autorizzata dalla Provincia ai sensi dell'art. 38 e 39 del presente Regolamento e deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'installazione. All'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune interessato previo nulla osta tecnico da parte della Provincia ai sensi degli artt. 45 e 46 del presente Regolamento, che deve essere richiesto con congruo anticipo prima l'installazione dell'impianto stesso.
3. I segni orizzontali reclamistici non dovranno mai modificare le caratteristiche strutturali e di aderenza della strada, così come a rimozione avvenuta si dovrà provvedere a ripristinare le condizioni preesistenti ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Regolamento Codice Strada.

ART. 53 – SEGNALETICA STRADALE (Artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992)

1. Il presente Regolamento disciplina i segnali stradali di cui agli artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992.
2. I segnali di cui al comma precedente solo se installati fuori dai centri abitati necessitano di preventiva autorizzazione della Provincia, ai sensi degli artt. 38 e 39 del presente Regolamento. All'interno dei centri abitati l'autorizzazione è di competenza esclusiva del Comune interessato ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada comma 1 lettere b) e d) senza necessità di istanza di nulla osta alla Provincia.
3. L'autorizzazione non è soggetta a scadenza. La Provincia per esigenze di viabilità e/o di riordino della segnaletica stradale potrà comunque richiedere al titolare dell'autorizzazione, lo spostamento, l'adeguamento dell'impianto o disporre la revoca dell'autorizzazione a suo insindacabile giudizio e previa motivata comunicazione, a cura e spese del titolare stesso. In caso di revoca si applica quanto disposto dall'art. 41 del presente Regolamento.
4. Nell'ipotesi in cui venga a mancare l'interesse al mantenimento dell'impianto (ad esempio per cessazione dell'attività), il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla rimozione dello stesso a sue spese, ripristinando il preesistente stato dei luoghi dandone comunicazione scritta alla Provincia.
5. Ai sensi del comma 6 art. 77 del Regolamento Codice Strada è vietato l'abbinamento a tali segnali stradali di qualunque forma di pubblicità. L'eventuale inserimento o abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo in una delle definizioni dell'art. 47 del Regolamento Codice Strada, quindi per l'installazione, la forma, le dimensioni ed i colori dovranno essere rispettate le specifiche norme della vigente normativa nazionale in materia di pubblicità sulle strade.
6. Per quanto riguarda l'installazione, l'ubicazione, le caratteristiche strutturali, i colori, le iscrizioni ed i simboli dei segnali di indicazione si rimanda a quanto disciplinato dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento Codice Strada.

ART. 54 – PROGETTI NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI

1. Fatti salvi i commi 2 e 3 dell'art. 77 del Regolamento Codice Strada, in caso di installazione di segnali di indicazione nell'ambito della realizzazione di progetti nazionali, regionali o provinciali finalizzati a segnalare particolari itinerari turistici o enogastronomici, la Provincia autorizzerà l'installazione degli stessi, sulle strade di propria competenza, conformemente a quanto previsto dal progetto stesso purché non in contrasto con la normativa nazionale vigente.

ART. 55 – VIGILANZA

1. La vigilanza sulla pubblicità stradale è assicurata dal comma 13 e seguenti dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada ed è attuata nei termini previsti dall'art. 56 del Regolamento Codice Strada.
2. L'attività di vigilanza è esercitata:
 - a) dalla Provincia di Modena, a mezzo di personale di vigilanza competente in materia di viabilità e trasporti;
 - b) dagli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

ART. 56 – SANZIONI

1. L'art. 23 del Nuovo Codice della Strada prevede le seguenti tipologie di provvedimenti sanzionatori:
 - a) sanzione amministrativa pecuniaria;
 - b) rimozione;
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nei seguenti casi:
 - a) installazione di cartello, insegna d'esercizio o altro mezzo pubblicitario in mancanza dell'autorizzazione di cui al precedente art. 38 del presente Regolamento (art. 23 comma 11 Nuovo Codice della Strada);
 - b) violazione delle prescrizioni previste nell'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento (art. 23 comma 12 del Nuovo Codice della Strada);
 - c) inottemperanza alla diffida di rimozione dell'impianto, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ovvero in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada (art. 23 comma 13bis del Nuovo Codice della Strada);
 - d) mancata presentazione del titolo autorizzatorio al personale addetto alla vigilanza di cui al precedente art. 55, durante i lavori di installazione dell'impianto pubblicitario (art. 27 commi 10 e 11 del Nuovo Codice della Strada). A tale omissione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori e l'obbligo a carico dell'autore della violazione del ripristino, a sue spese, dei luoghi.
3. In caso di collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto nel provvedimento autorizzatorio la Provincia diffida, ai sensi della vigente normativa, l'autore della violazione alla rimozione dell'impianto pubblicitario secondo quanto disposto dall'articolo 23 del Nuovo Codice della Strada e dall'articolo 56 del Regolamento Codice Strada.
4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono quelli indicati dal D.M. previsto dall'art. 195 del Nuovo Codice della Strada e aggiornati ogni due anni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
5. Relativamente al procedimento sanzionatorio seguito dalla Provincia di Modena in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa si rimanda a quanto disciplinato da :
 - a) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 131 del 16.04.2013 avente il seguente oggetto: *“D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada). Impianti pubblicitari ubicati a margine di strade provinciali. Approvazione procedimento amministrativo sanzionatorio finalizzato alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi ubicati lungo le strade provinciali.”*
 - b) Atto del Presidente n. 73 del 25.03.2015 avente il seguente oggetto: *“D.Lgs. 285/92 D.P.R. 495/92 segnali art. 134 e art. 136. Approvazione procedimento amministrativo di rimozione dei segnali stradali turistici e di territorio e di indicazione di servizi utili abusivi ubicati lungo le strade provinciali.”*

Sezione IV: OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ESCLUSO DEMANIO STRADALE)

ART. 57 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente sezione disciplina le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni relative ad aree pubbliche demaniali e del patrimonio indisponibile diverse dalle occupazioni disciplinate alle sezioni II e III del presente Regolamento.

ART. 58 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio provinciale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Patrimonio domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

e) la durata dell'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

4. La domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, verrà istruita ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. entro i termini previsti dalla normativa vigente.

5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio patrimonio, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

ART. 59 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede la Provincia con addebito delle spese;

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;

- d) rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

ART. 60 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti provinciali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte della Provincia, di imporre nuove condizioni.

ART. 61 – TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 59 comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta alla Provincia che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

ART. 62 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'art. 59, comma 1, lettera d) relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza della concessione o autorizzazione non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

ART. 63 – MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La Provincia può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dalla Provincia danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 64 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, quindici giorni prima della scadenza, domanda di proroga alla Provincia indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Sezione V – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

ART. 65 – PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del Canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (art. 1, comma 819, lettera a) della L. 160/2019).
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia.

ART. 66 – SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Modena dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

ART. 67 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

ART. 68 – CRITERI DETERMINATIVI DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dalla Provincia per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

ART. 69 – OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

1. Il Canone si applica per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione. Per ciascun soggetto debitore, il Canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 moltiplicata per il numero complessivo delle rispettive utenze. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto alla Provincia non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato alla Provincia di Modena con autodichiarazione da inviare entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma prevista all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 70 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio provinciale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - I) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - II) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata minima 6 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area alla Provincia debitamente ripristinata;

4. Il Canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - I) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa standard annua di cui ai commi 826 e 828, pari a euro 30,00, aumentata del 10%;
 - II) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) del comma 2, aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

ART. 71 – RIDUZIONI DEL CANONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821 lettera f), della Legge 27.12.2019 n. 160 sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione della misura unitaria di tariffa di cui all'art. 69 (occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture), la quale passa da euro 1,50 a euro 1,00;
 - b) È disposta la riduzione dell'importo minimo del canone di cui all'art. 69 (occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture), il quale passa da euro 800,00 a euro 520,00.

ART. 72 – ESENZIONI DEL CANONE

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dalla legge con particolare riferimento all'art. 1 comma 833 della Legge 27.12.2019 n. 160 che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti dal pagamento del Canone ai sensi del comma 821 lettera f) tutte le occupazioni permanenti e/o temporanee diverse dalle occupazioni:
 - a) permanenti, con cavi e condutture di cui all'art. 69 del presente Regolamento;
 - b) permanenti, con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione di cui all'art. 70 del presente Regolamento.

ART. 73 – MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 20,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

ART. 74 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

1. La Provincia, tramite il responsabile preposto all'unità organizzativa competente in relazione al Canone, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone con apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli

importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

ART. 75 – RIMBORSI DEL CANONE

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 20,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 76 – SANZIONI PER OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO DEL CANONE

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa:

a) pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno, oltre agli interessi;

b) pari al 30% del canone, oltre agli interessi, a partire dal trentunesimo giorno.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 .

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, la Provincia può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 3.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. La Provincia, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede – su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà – la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento provinciale per la riscossione delle entrate.

ART. 77 – INTERESSI

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento.

ART. 78 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Sezione VI – Disposizioni finali e transitorie

ART. 79 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 80 – ABROGAZIONI

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

ART. 81 – VARIAZIONI ALLEGATI TECNICI

1. Le disposizioni contenute negli allegati tecnici, in quanto aventi carattere vincolato alla normativa, ovvero di mera discrezionalità tecnica, possono essere modificate con atto del dirigente competente in relazione alla materia.

ART. 82 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1.1.2021.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente Regolamento, il termine di versamento del Canone di cui all'art. 73, comma 3, è prorogato al 30 giugno.

ALLEGATO 1 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI

ART. 1 - POSA DEI SERVIZI SOTTERRANEI LONGITUDINALI (PARALLELISMO)

1. La posa di servizi sotterranei longitudinali (parallelismo) sarà di norma realizzata al di fuori della piattaforma stradale (banchine comprese), salvo casi eccezionali dipendenti da comprovate esigenze tecniche, da valutarsi di volta in volta in contraddittorio tra le parti.

- a) Qualora sia autorizzato lo scavo longitudinale sul piano viabile, il taglio della pavimentazione stradale dovrà essere sempre eseguito con motosega.
- b) La profondità di posa del sottoservizio (misurata all'estradosso dello stesso) non potrà essere inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile; il riempimento dello stesso scavo ed il ripristino della pavimentazione dovranno essere eseguiti nei modi stabiliti dal successivo punto 3.
- c) Gli eventuali chiusini di ispezione dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata stradale; solo in casi eccezionali saranno autorizzati chiusini ricadenti sulla carreggiata. In ogni caso dovranno essere in ghisa con classe di utilizzo D400, a livello della pavimentazione stradale; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alla quota della medesima, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti.

ART. 2 - ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI TRASVERSALI

1. Gli attraversamenti sotterranei trasversali delle strade saranno eseguiti, di norma, mediante trivellazione. Solo in casi particolari, dovuti a comprovata esigenza tecnica, sarà consentito di eseguire l'attraversamento a "cielo aperto" con conseguente rottura della strada mediante il taglio della pavimentazione esclusivamente con motosega. In tal caso lo scavo, la cui profondità dovrà essere tale da consentire la posa del sottoservizio ad una quota non inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile misurata dall'estradosso del tubo, dovrà essere eseguito metà strada per volta onde assicurare la continuità del traffico nella restante metà strada; di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne.

- a) Sia negli scavi longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con motosega dovrà avere una larghezza di almeno cm 20 (10+10) superiore a quella prevista per lo scavo, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature. La profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore dello strato di conglomerato bituminoso.
- b) L'attraversamento trasversale mediante trivellazione dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione, il cui estradosso superiore dovrà avere una profondità minima di cm 100 rispetto al piano viabile.
- c) La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml. 1 (uno oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno c. 30 (trenta) rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
- d) I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati di norma al di fuori della proprietà provinciale.
- e) Il ripristino delle pertinenze stradali eventualmente manomesse dovrà essere effettuato dal concessionario a proprie cure e spese.

ART. 3 - RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI SUL PIANO STRADALE E LORO RIPRISTINO

1. Il riempimento degli scavi effettuati sul piano stradale per qualsiasi opera autorizzata, dovrà essere eseguito con sabbia, per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del tubo o cavo, se ed in quanto ritenuta opportuna, che comunque non dovrà superare lo spessore di cm. 10-15 sopra l'estradosso del tubo; la restante parte ovrà essere riempita interamente in calcestruzzo magro, dosato a q.li 1 di cemento per mc. di impasto fino ad una quota inferiore di cm. 10 rispetto al piano viabile. Sarà facoltà della Provincia prescrivere in alternativa l'impiego di una miscela fluida da riempimento ad elevato spandimento, stabile volumetricamente e con caratteristiche geotecniche controllate.

2 Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito, dopo la chiusura degli scavi, mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso (binder), di spessore compattato non inferiore a cm. 10 (dieci), ben raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con mano di emulsione e sabbia.

3. Il ripristino definitivo dovrà essere effettuato, a seconda della tipologia di scavo con le modalità previste ai successivi artt. 4 e 5.

ART. 4 - RIPRISTINO DEFINITIVO DEGLI SCAVI LONGITUDINALI

1. Ad assestamento avvenuto, e comunque non oltre il 90° giorno dal termine del ripristino provvisorio, la ripresa definitiva del manto bitumato, negli scavi longitudinali, dovrà essere effettuata nel modo seguente:

- a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo scavo, la cui larghezza verrà stabilita dai tecnici della Provincia nel referto tecnico e riportato in concessione. In ogni caso la strisciata fresata dovrà debordare di almeno cm. 50 (cinquanta) per parte rispetto alle pareti dello scavo ed avere, comunque, larghezza sufficiente per consentire alla vibrofinitrice di effettuare la ripresa lavorando con le ruote (o i cingoli) dentro lo scavo. La fresatura dovrà avere una profondità di cm. 4 rispetto alla quota della pavimentazione esistente;
- b). pulizia della superficie fresata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- c) formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con vibrofinitrice ed eseguito a perfetta regola d'arte in modo che sia perfettamente raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la sagoma originale della strada;
- d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia;
- e) ripristino della segnaletica orizzontale.

2. Qualora, sulla base degli accordi intercorsi inseriti nella convenzione prevista dall'art. 67, comma 5, del Reg.C.S., il riempimento e/o il ripristino della pavimentazione per qualche singolo lavoro, venga eseguito dalla Provincia direttamente, o tramite un'impresa chiamata dalla medesima, il concessionario si impegna al pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a lavoro ultimato, e che saranno formate in base ai prezzi correnti di mercato. Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristini male eseguiti, verrà applicato quanto previsto all'art. 12, commi 3, 4 e 5 del Reg.Prov.;

ART. 5 - RIPRISTINO DEFINITIVO DEGLI SCAVI TRASVERSALI

1. Ad assestamento avvenuto, e comunque non oltre il 90° giorno dal termine del ripristino provvisorio, la ripresa definitiva del manto bitumato, negli scavi trasversali, dovrà essere effettuata nel modo seguente:

- a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo scavo, per una profondità di cm. 4 rispetto alla pavimentazione esistente e per uno sviluppo longitudinale pari alla lunghezza dello scavo più 10,00 metri (5,00 metri a monte e 5,00 metri a valle dello scavo trasversale);
- b) pulizia della superficie fresata con spazzolatrice aspirante;
- c) fornitura e posa in opera di membrana bituminosa a freddo autoadesiva rinforzata con rete in fibra di vetro. La superficie di posa dovrà essere asciutta, pulita e libera da impurità. La direzione di srotolamento della membrana dovrà essere parallela al senso di marcia con sovrapposizione longitudinale di 5/10 cm.
- d) stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- e) formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con vibrofinitrice ed eseguito a perfetta regola d'arte in modo che sia perfettamente raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la sagoma originale della strada;
- f) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia;
- g) ripristino della segnaletica orizzontale.

ART. 6 - ALTRE PRESCRIZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell'intervallo di tempo intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un'adeguata segnaletica permanente, fino al ripristino definitivo.
2. Il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale.
 - a) Qualora lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto al precedente n. 3.1, sostituendo il binder con misto stabilizzato.
 - b) Qualora il fianco della carreggiata stradale nell'arco di due anni dall'esecuzione degli scavi eseguiti in banchina, dovesse subire dei cedimenti di richiamo, il concessionario sarà tenuto ad effettuare un ricarico del medesimo, in conglomerato bituminoso chiuso steso con vibrofinitrice, per la lunghezza interessata e per la larghezza che la Provincia riterrà necessaria, sigillato con una mano di emulsione e sabbia.
3. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.
4. Gli attraversamenti, in coincidenza con manufatti, saranno attuati previ accordi da prendersi di volta in volta fra le parti.
5. Le opere di muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi, verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.
6. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.

ART. 7 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ

1. Qualora si verificassero danni a terzi durante o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere concesse, la Provincia ne sarà sollevata ed indenne.
2. Il concessionario resterà comunque sempre responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza ed eventuale rimozione delle opere concesse, restando completamente sollevata la Provincia nonché i suoi funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.

ALLEGATO 2 – AUTORIZZAZIONE ACCESSI AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il rilascio delle autorizzazioni è improntato alla tutela e alla salvaguardia delle norme di sicurezza della circolazione.
2. Le seguenti norme devono essere osservate obbligatoriamente per gli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti esistenti soggetti a variazioni potranno essere autorizzate anche soluzioni non completamente conformi alle disposizioni. Tali soluzioni saranno ammesse solamente qualora la situazione esistente (per morfologia del luogo, presenza di fabbricati o vincoli fissi, ecc.) non consenta soluzioni alternative o le consenta esclusivamente previa la realizzazione di opere tecnicamente sproporzionate rispetto al problema da risolvere e ai benefici ottenibili. Ciò dovrà avvenire attraverso opere di miglioramento delle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale pur garantendo la prosecuzione dell'attività economica.
3. La progettazione degli impianti dovrà agevolare l'accumulo dei veicoli in attesa di rifornimento all'interno dell'area dell'impianto stesso, evitando la formazione di code lungo la sede stradale.
4. I tratti fuori dalla sede stradale per i quali è prevista la pavimentazione, quali banchine e corsie di accelerazione o decelerazione, dovranno essere progettati e realizzati utilizzando un pacchetto stradale con i seguenti spessori minimi:
 1. 30 cm. di misto granulare stabilizzato (0-40);
 2. 25 cm. di misto cementato;
 3. 10 cm. di conglomerato bituminoso semichiuso tipo binder (0-20);
 4. 04 cm. Conglomerato bituminoso chiuso per tappeto d'usura (0-10).

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti di distribuzione carburanti si dividono in 2 tipologie a seconda del tipo di utenza servita:
 - a) impianti di distribuzione di carburanti a servizio di veicoli leggeri e mezzi pesanti;
 - b) impianti di distribuzione di carburanti a servizio di soli veicoli leggeri.

A. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI A SERVIZIO DI VEICOLI LEGGERI E MEZZI PESANTI.

1. Gli impianti a servizio di veicoli leggeri e mezzi pesanti devono sorgere su un piazzale avente un fronte lungo la strada provinciale non inferiore a 60 m.
2. Gli accessi sulla strada provinciale, in numero tassativo di due, dovranno avere una larghezza compresa tra 15 e 20 m cadauno, ed essere intervallati da un'aiuola spartitraffico della lunghezza di almeno 30 m, misurata lungo il fronte stradale.
3. Lo spartitraffico dovrà avere una larghezza non inferiore a 1 m, dovrà essere delimitato da un cordolo insormontabile la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra 15 e 20 cm, con bordo opportunamente arrotondato. Il ciglio verso strada dell'aiuola spartitraffico dovrà trovarsi dal limite della carreggiata stradale (interno linea bianca di margine):
 - a) per strade di tipo B a una distanza compresa tra 1,75 e 2 m;
 - b) per tutti gli altri tipi di strade a una distanza compresa tra 1,5 e 2 m.

La banchina, intesa come spazio risultante tra la carreggiata e lo spartitraffico, dovrà essere realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e zebra con segnaletica orizzontale a norma del D.Lgs. 285/92 e del DPR 495/92.

B. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI A SERVIZIO DI SOLI VEICOLI LEGGERI.

1. Gli impianti a servizio di soli veicoli leggeri (autoveicoli di massa fino a 3,5 t) devono sorgere su un piazzale avente un fronte lungo la strada provinciale di almeno 25 m.

2. Gli accessi in numero tassativo due, dovranno avere una larghezza compresa fra 7,5 e 10 m cadauno, ed essere intervallati da un'aiuola spartitraffico della lunghezza di almeno 10 m, misurata lungo il fronte stradale.

3. Lo spartitraffico dovrà avere una larghezza non inferiore a 1 m, dovrà essere delimitato da un cordolo insormontabile la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra 15 e 20 cm, con bordo opportunamente arrotondato. Il ciglio verso strada dell'aiuola spartitraffico dovrà trovarsi dal limite della carreggiata stradale (interno linea bianca di margine):

a) per strade di tipo B a una distanza compresa tra 1,75 e 2 m;

b) per tutti gli altri tipi di strade a una distanza compresa tra 1,5 e 2 m.

La banchina, intesa come spazio risultante tra la carreggiata e lo spartitraffico, dovrà essere realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e zebra con segnaletica orizzontale a norma del D.Lgs. 285/92 e del DPR 495/92.

ART. 3 - UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti di distribuzione carburanti possono trovarsi:

a) al di fuori dei centri abitati, come definiti dal D.Lgs. 285/92;

b) all'interno dei centri abitati, come definiti dal D.Lgs. 285/92.

A. IMPIANTI FUORI DAI CENTRI ABITATI

1. Lungo le strade di tipo B è obbligatorio l'inserimento delle corsie di accelerazione e di decelerazione.

2. La corsia di decelerazione dovrà essere progettata e realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e dovrà avere lunghezza minima complessiva (L_c) di 120 m, progettata come da Figura 1 e calcolata con la formula $L_c=L_m+L_r$, dove:

L_m = tratto di manovra di lunghezza minima 30 m;

L_r = tratto di decelerazione rettilineo di lunghezza minima 90 m.




Figura 1 : Schema dimensionamento corsia di decelerazione

3. La corsia di accelerazione dovrà essere progettata e realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e dovrà avere lunghezza minima complessiva (L_c) di 150 m, progettata come da Figura 2 e calcolata con la formula $L_c=L_r+L_m$, dove:

L_r = tratto di accelerazione rettilineo di lunghezza minima 120 m

L_m = tratto di manovra di lunghezza minima 30 m;




Figura 2 : Schema dimensionamento corsia di accelerazione

4. Lungo le strade di tipo C e F l'inserimento della corsia di accelerazione non è ammessa; l'inserimento della corsia di decelerazione non è obbligatorio, tuttavia la corsia stessa potrà essere prescritta dalla Provincia, o proposta dal Richiedente.

5. Qualora venga inserita, la corsia di decelerazione dovrà essere progettata e realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e dovrà avere lunghezza minima complessiva (L_c) di 60 m, progettata come da Figura 1 e calcolata con la formula $L_c=L_m+L_r$, dove:

L_m = tratto di manovra di lunghezza minima 30 m;

L_r = tratto di decelerazione rettilineo di lunghezza minima 30 m.

6. I distributori per i quali non sia prevista la corsia di decelerazione dovranno comunque prevedere uno spazio, mediante viabilità interna al lotto, che permetta nelle ore di punta del servizio l'incolonnamento delle vetture in attesa di rifornimento. Tale spazio dovrà essere di almeno 15 m per distributori a servizio di soli veicoli leggeri e 20 m per distributori a servizio di veicoli leggeri e mezzi pesanti, misurato dalle pompe al limite dell'accesso, il quale dovrà sempre rimanere libero.

7. Gli impianti non devono avere contemporaneamente accessi su 2 o più strade; inoltre l'area destinata all'impianto dovrà essere delimitata su tre lati senza accessi o varchi a proprietà contigue.

8. Gli accessi dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento, dal DM infrastrutture 19/04/2006 n. 1699 e dal Regolamento Provinciale, per quanto riguarda la loro ubicazione rispetto ad altri accessi, intersezioni, curve, dossi, passaggi a livello, ecc. Ove esistano corsie di accelerazione o decelerazione, il punto da cui calcolare le distanze minime è quello di inizio dello stacco della corsia medesima dalla strada provinciale.

9. La distanza minima da piazzole di sosta o di fermata del trasporto pubblico locale ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto non potrà essere inferiore a 50 m, misurati dall'estremo più vicino della piazzola o, in assenza di questa, dall'asse della fermata.

10. Lungo il fronte stradale dovrà essere garantita la corretta raccolta delle acque meteoriche mediante scolo nel fosso di guardia o installazione di caditoie carrabili con pozzetto sifonato. Tali caditoie dovranno essere installate a una distanza di circa 15 m una dall'altra tranne che lungo gli accessi, dove dovranno essere posizionate ai lati degli stessi. Dovrà comunque essere presente una caditoia ad ogni estremo del tombamento. Tutte le caditoie dovranno essere poste nella posizione

più vicina possibile all'aiuola, con opportuna pendenza della pavimentazione verso le caditoie stesse al fine di permettere lo scolo delle acque dalla strada.

11. Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima e seconda pioggia non dovrà interessare la carreggiata stradale e le sue pertinenze, non è quindi consentito lo scarico delle precipitate acque nemmeno nei fossi di guardia.

12. Gli accessi sono vincolati uno alla sola entrata e uno alla sola uscita dei mezzi, e rispettivamente posizionati lungo il verso della corsia di marcia.

13. Fuori dai centri abitati l'utilizzo degli accessi può essere effettuato solamente dai mezzi che percorrono la corsia di marcia adiacente il distributore di carburante, con esclusione degli impianti posti nelle "zone montane"; potranno tuttavia essere imposti vincoli nell'utilizzo degli accessi qualora le condizioni di visibilità e/o sicurezza della circolazione lo rendessero opportuno. La segnaletica orizzontale dovrà essere adeguata alle condizioni del caso e in corrispondenza degli accessi dovranno essere installati i seguenti segnali:

a) per l'individuazione dell'accesso destinato esclusivamente **all'ingresso dei veicoli**:

1. con posizionamento visibile dall'interno dell'area, Fig. II 47 Art. 116 DPR 495/92 (senso vietato);

2. (solo per distributori di carburanti a servizio di soli veicoli leggeri) con posizionamento visibile dalla strada segnale Fig. II 60/a Art. 117 DPR 495/92 (transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t) con pannello integrativo "escluso mezzi per rifornimento";

b) per l'individuazione dell'accesso destinato esclusivamente **all'uscita dei veicoli**:

1) con posizionamento visibile dall'interno dell'area

- il segnale Fig. II 36 Art. 106 DPR 495/92 (dare precedenza);

- (eventuale) il segnale Fig. II 80/c Art. 122 DPR 495/92 (direzione obbligatoria a destra);

2) con posizionamento visibile dalla strada segnale Fig. II 47 Art. 116 DPR 495/92 (senso vietato).

Per "zone montane" sono intese quelle a monte della SP. 569 di Vignola e SP. 467 di Scandiano con l'eccezione della S.P. 4 Fondovalle Panaro fino all'inizio del centro abitato di Casona.

B. IMPIANTI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

1. L'inserimento della corsia di accelerazione non è ammessa; l'inserimento della corsia di decelerazione non è obbligatorio, tuttavia la corsia stessa potrà essere prescritta dalla Provincia, o proposta dal Richiedente.

2. Qualora venga inserita, la corsia di decelerazione dovrà essere progettata e realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e dovrà avere lunghezza minima complessiva (L_c) di 35 m, progettata come da Figura 1 e calcolata con la formula $L_c=L_m+L_r$, dove:

L_m = tratto di manovra di lunghezza minima 20 m;

L_r = tratto di decelerazione rettilineo di lunghezza minima 15 m.

3. I distributori per i quali non sia prevista la corsia di decelerazione dovranno comunque prevedere uno spazio, mediante viabilità interna al lotto, che permetta nelle ore di punta del servizio l'incolonnamento delle vetture in attesa di rifornimento. Tale spazio dovrà essere di almeno 15 m per distributori a servizio di soli veicoli leggeri e 20 m per distributori a servizio di veicoli leggeri e mezzi pesanti, misurato dalle pompe al limite dell'accesso, il quale dovrà sempre rimanere libero.

4. Gli impianti non devono avere contemporaneamente accessi su 2 o più strade; inoltre l'area destinata all'impianto dovrà essere delimitata su tre lati senza accessi o varchi a proprietà contigue.

5. Gli accessi dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento, dal DM infrastrutture 19/04/2006 n. 1699 e dal Regolamento Provinciale, per quanto riguarda la loro ubicazione rispetto ad altri accessi, intersezioni, curve, dossi, passaggi a livello, ecc. Ove esistano corsie di accelerazione o decelerazione, il punto da cui calcolare le distanze minime è quello di inizio dello stacco della corsia medesima dalla strada provinciale.

6. Lungo il fronte stradale dovrà essere garantita la corretta raccolta delle acque meteoriche mediante scolo nel fosso di guardia o installazione di caditoie carrabili con pozzetto sifonato. Tali caditoie dovranno essere installate a una distanza di circa 10 m una dall'altra tranne che lungo gli accessi, dove dovranno essere posizionate ai lati degli stessi. Dovrà comunque essere presente una caditoia ad ogni estremo del tombamento. Tutte le caditoie dovranno essere poste nella posizione più vicina possibile all'aiuola, con opportuna pendenza della pavimentazione verso le caditoie stesse al fine di permettere lo scolo delle acque dalla strada.

7. Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima e seconda pioggia non dovrà interessare la carreggiata stradale e le sue pertinenze, non è quindi consentito lo scarico delle precipitate acque nemmeno nei fossi di guardia.

8. L'entrata e l'uscita dai distributori di carburanti potrà avvenire da e verso entrambe le corsie di marcia. Potranno tuttavia essere imposti vincoli nell'utilizzo degli accessi qualora le condizioni di visibilità e/o sicurezza della circolazione lo rendessero opportuno. La segnaletica orizzontale dovrà essere adeguata alle condizioni del caso.

9. Gli accessi sono vincolati uno alla sola entrata e uno alla sola uscita dei mezzi, e rispettivamente posizionati lungo il verso della corsia di marcia, pertanto per la segnalazione all'utenza dovranno essere installati i seguenti segnali:

a) per l'individuazione dell'accesso destinato esclusivamente **all'ingresso dei veicoli**:

1) con posizionamento visibile dall'interno dell'area, Fig. II 47 Art. 116 DPR 495/92 (senso vietato);

2) (solo per distributori di carburanti a servizio di soli veicoli leggeri) con posizionamento visibile dalla strada segnale Fig. II 60/a Art. 117 DPR 495/92 (transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t) con pannello integrativo "escluso mezzi per rifornimento";

b) per l'individuazione dell'accesso destinato esclusivamente **all'uscita dei veicoli**:

1) con posizionamento visibile dall'interno dell'area il segnale Fig. II 36 Art.106 DPR 495/92 (dare precedenza);

29 con posizionamento visibile dalla strada segnale Fig. II 47 Art.116 DPR 495/92 (senso vietato).

ALLEGATO 3 – DIRITTI, ONERI, SPESE ISTRUTTORIA, ECC.

1. Le spese dovute a carico del richiedente per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta disciplinati dal Regolamento provinciale sono:

a) € 25 per spese di istruttoria;

b) € 30 per spese di sopralluogo;

Agli importi di cui sopra dovrà essere aggiunto l'importo dell'imposta di bollo vigente al momento del rilascio del provvedimento, assolta con modalità virtuale.

2. Il rilascio del nulla osta alle amministrazioni comunali, effettuato ai sensi dell'art. 23 commi 4 e 5 e dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 285/92, è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria e del bollo virtuale.

3. Qualora sia necessario effettuare un sopralluogo prima del rilascio del provvedimento di nulla osta all'amministrazione comunale, verrà richiesto il pagamento delle spese di sopralluogo solo nell'ipotesi in cui il provvedimento conclusivo sia intestato a un privato.

4. Le richieste di nulla osta per concessioni in centro abitato, pervenute direttamente dai privati, dovranno essere formulate in bollo e corredate dalla ricevuta di versamento delle spese di sopralluogo di cui alla lettera b) comma 1.

5. Le spese di istruttoria sono dovute anche per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni competitive ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92. Tali provvedimenti sono soggetti anche all'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

6. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il sistema PagoPa – Pagamenti On Line sull'apposita piattaforma.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI E BOLLI DOVUTI

OPERA	DIRITTI AMMI.VI	SOPRALLUOGO	BOLLO VIRTUALE	TOTALE
PUBBLICITÀ NUOVA AUTORIZZAZIONE	25	30	16	71
PUBBLICITÀ RINNOVO	25	30	16	71
RICHIESTA CAMBIO IMMAGINE	25	0	16	41
RILASCIO CONCESSIONE	25	30	16	71
RILASCIO NULLA-OSTA CONCESSIONI PRESENTATA DAL COMUNE PER CONTO DI PRIVATI	-	30	-	30
RILASCIO NULLA-OSTA CONCESSIONI PRESENTATA DA PRIVATO		30	16	41
RILASCIO NULLA OSTA O CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE INTESATA AD UN COMUNE	/	/	/	/
RICHIESTA PROROGA	25		16	41
NUOVA CONCESSIONE per scadenza delle precedente per mancata esecuzione opere entro 12 mesi senza richiesta di proroga	25	30	16	71
AUTORIZZAZIONE GARA SPORTIVA COMPETITIVA	25	-	16	41

ALLEGATO 4 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del Reg.Prov., si riporta l'elenco delle strade provinciali di competenza con la relativa classificazione ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada (D.L.vo n. 285/92). Per le strade di tipo C, se non espressamente riportata, la classificazione all'interno dei centri abitati viene assegnata dal Comune e normalmente è E o F.

STRADA	CATEGORIA
S.P. 1 Sorbarese	F
S.P. 2 Panaria Bassa	C
S.P. 2.1 Panaria Bassa diramazione per Bomporto	C
S.P. 2 Ter Tangenziale di Camposanto	C
S.P. 3 Giardini	F
S.P. 4 Fondovalle Panaro	C
S.P. 4.1 Fondovalle Panaro diramazione per Torre	F
S.P. 4 Tangenziale di Marano S/P	C
S.P. 5 di Cavezzo	F
S.P. 5.1 di Cavezzo diramazione per San Giacomo Roncole	F
S.P. 6 di San Giovanni Persiceto	F
S.P. 7 delle Valli	F
S.P. 7.1 delle Valli diramazione per Vallalta	F
S.P. 7.2 delle Valli diramazione per Ponte dei Rossi	F
S.P. 8 di Mirandola	F
S.P. 8.1 di Mirandola diramazione per San Felice	F
S.P. 8.2 di Mirandola diramazione per Moglia	F
S.P. 8.3 di Mirandola diramazione per Rolo	F
S.P. 9 Imperiale	F
S.P. 9.1 Imperiale diramazione dell'albero	F
S.P. 10 di Finale Emilia	F
S.P. 10.1 di Finale Emilia diramazione per Scortichino	F
S.P. 11 della Pioppa	F
S.P. 11.1 della Pioppa diramazione per Mirandola	F
S.P. 12 di Soliera	F
S.P. 13 di Campogalliano:	
• da inizio S.P. a intersezione con Via XXV Luglio;	C
• da intersezione con Via XXV Luglio a intersezione S.P. 13.1;	D
• da intersezione S.P. 13.1 a fine S.P.	F
S.P. 13.1 di Campogalliano diramazione per S. Martino:	
2. da inizio S.P. a intersezione con Via S.Martino;	D
3. da intersezione con Via S.Martino a fine S.P.	C
S.P. 13.2 di Campogalliano diramazione per S. Croce	F
S.P. 13.3 di Campogalliano diramazione per Via Reggio	F
S.P. 14 di Castelfranco	F

S.P. 14 14 diramazione Fossa Signora	F
S.P. 15 di Magreta	F
S.P. 16 di Castelnuovo R.	F
S.P. 17 di Castelvetro	F
S.P. 18 di Puianello	F
S.P. 19 di Castelvecchio	F
S.P. 20 di San Pellegrinetto	F
S.P. 21 di Serramazzoni	F
S.P. 22 di Sant'antonio	F
S.P. 23 di Valle Rossenna	F
S.P. 24 di Monchio	F
S.P. 25 di Monteombraro	F
S.P. 26 di Samone	F
S.P. 27 della docciola	F
S.P. 28 di Palagano	F
S.P. 29 di Gaiato	F
S.P. 30 di Sestola	F
S.P. 31 di Acquaria	F
S.P. 32 di Frassinoro	F
S.P. 33 di Frassinetti	F
S.P. 34 di Maserno	F
S.P. 35 di Fontanaluccia	F
S.P. 36 di Malandrone	F
S.P. 37 di Serravalle	F
S.P. 38 di Civago	F
S.P. 39 di Monte S.Giulia	F
S.P. 40 di Vaglio	F
S.P. 41 Vandelli	F
S.P. 255 di San Matteo della decima	C
S.P. 255 Tangenziale Rabin	C
S.P. 255 Tangenziale di Nonantola	C
S.P. Collegamento Sp2-Sp255	C
S.P. 324 del Passo delle Radici	C
S.P. 413 Romana	C
S.P. 467 di Scandiano	C
S.P. 468 di Correggio	C
S.P. 468 Tangenziale di Finale Emilia	C
S.P. 486 di Montefiorino	C
S.P. 568 di Crevalcore	C
S.P. 569 di Vignola	C
S.P. 623 del Passo Brasa	C
S.P. Nuova Pedemontana	C
S.P. Bretella Nord di Carpi	C

Asse Viario Modena - Sassuolo	B
Pista Ciclabile Modena-Mirandola-Finale	F BIS
Pista Ciclabile Modena-Vignola	F BIS

2. Per la consultazione dettagliata delle strade provinciali, con indicazione per ogni tratto delle competenze, dei comuni interessati e delle progressive chilometriche, sono pubblicate sul sito dell'Ente, a cura dei Servizi competenti, apposite tabelle denominate "Estese chilometriche strade provinciali (ed Ex Anas)".

ALLEGATO 5 – TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DISTANZE ART. 51 DPR 495/92 (INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI)

CARTELLI PERPENDICOLARI (NON PARALLELI) la posizione richiesta deve essere a (misura minima):			
- 3 m dal limite della carreggiata, verificare anche che si possa, (tassativo per art. 51.2.a) (in ogni caso salvo filari di alberi, muri, ecc) - 1,5 m altezza dalla banchina (art. 49.5, per tutti)	C e F con velocità superiore a 50 km/h (art. 51.2)	F con velocità fino a 50 km/h (art. 51.4)	C con velocità fino a 50 km/h (art. 51.4)
PRIMA E DOPO altri cartelli e mezzi pubblicitari	100 (51.2.b)	25 (51.4.c)	25 (51.4.c)
DOPO segnali stradali di prescrizione e di pericolo	150 (51.2.d)	25 (51.4.c)	25 (51.4.c)
DOPO segnali di indicazione (anche centro abitato)	100 (51.2.f)	25 (51.4.c)	25 (51.4.c)
DOPO le intersezioni	100 (51.2.i)	25 (51.4.c)	25 (51.4.c)
DOPO i semafori		25 (51.4.c)	25 (51.4.c)
PRIMA di segnali stradali di prescrizione e di pericolo	250 (51.2.c)	30 (51.4.b)	250 (51.2.c)
PRIMA di segnali di indicazione (anche centro abitato)	150 (51.2.e)	25 (51.4.c)	25 (51.4.c)
PRIMA delle intersezioni	250 (51.2.h)	30 (51.4.b)	250 (51.2.h)
PRIMA dei semafori		30 (51.4.b)	
PRIMA E DOPO le tg di curva (art. 3, comma 1, punto 20)	100 (51.2.g)	100 (51.2.g)	100 (51.2.g)
da imbocchi di gallerie	200 (51.2.l)	100 (51.4.d)	100 (51.4.d)

CARTELLI PARALLELI:

Le distanze indicate sopra non vanno rispettate, salvo quelle relative alle intersezioni. Rispettare anche altezza 1,5 m e distanza 3 m dal limite della carreggiata.

SEMPRE VIETATI: (art. 51.3)

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; (tra le 2 tg di curva)
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; (dossi e cunette)
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

ALLEGATO 6 – TOMBAMENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI

ART. 1 - TOMBAMENTI RAPPRESENTANTI OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

1. I soggetti interessati alla richiesta di concessione per l'effettuazione di tombamenti lungo le strade provinciali, se ritengono che l'effettuazione di tali manufatti, nella sostanza, rappresenta un'opera di pubblico interesse, dovranno dichiarare tale situazione nell'istanza presentata con le modalità e i termini previsti dall'art. 4 del regolamento provinciale;
2. Nella dichiarazione prevista al numero precedente dovranno essere illustrati i motivi per cui si ritiene che l'opera riveste carattere di pubblico interesse e l'impegno del concessionario a non apportare variazioni tali da modificare tale caratteristica fino alla scadenza della concessione;
3. Ogni eventuale modifica alla concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Provincia; nel caso per un qualsiasi motivo, a richiesta del concedente o a seguito di verifica della Provincia, non sussistano più i motivi di pubblico interesse, verrà annotata tale situazione nell'atto di concessione, anche per quanto riguarda gli eventuali aspetti di ordine tributario;
4. Il competente Settore della Provincia, nel previsto parere riguardante le modalità di esecuzione dell'opera richiesta, esprimerà le proprie valutazioni in ordine all'effettiva sussistenza del pubblico interesse, indicando altresì le eventuali prescrizioni per il mantenimento di tale stato;
5. Nell'atto di concessione dovrà risultare che l'opera è di pubblico interesse, con le motivazioni che hanno determinato tale stato e l'obbligo che ne deriva a carico del concessionario

ART. 2 - TOMBAMENTI NEL PREMINENTE INTERESSE DELLA TUTELA DELLA STRADA

1. Quando, anche su segnalazione di privati cittadini interessati, si rilevano situazioni di pericolosità per la tutela del corpo strada, quali smottamenti o frane, o previsione degli stessi, il competente Servizio della Provincia potrà concordare con il privato interessato l'effettuazione di eventuali tombamenti per conseguente ripristino;
2. Quando il privato ritenga che l'effettuazione del tombamento porti vantaggio anche alla propria proprietà e dichiari la propria disponibilità ad effettuare l'opera prevista direttamente a proprie spese, in tutto o in parte, può essere autorizzato dal competente Servizio della Provincia ad eseguire l'opera richiesta, stabilendo le prescrizioni tecniche necessarie;
3. Il privato autorizzato dovrà impegnarsi per iscritto ad effettuare l'opera secondo le prescrizioni fissate dalla Provincia; nella stessa dichiarazione dovranno essere evidenziate le condizioni concordate, anche in ordine all'eventuale manutenzione necessaria, facenti carico alla Provincia e/o al privato;
4. L'opera eseguita a cura e spese del privato interessato rimarrà di proprietà della Provincia, che provvederà anche per la sua conservazione, fatta salva la eventuale manutenzione concordata come previsto al numero precedente.
5. Il privato che ha effettuato lavori ai sensi della presente normativa, non potrà accampare nei confronti della Provincia alcuna somma o rimborso, fatto salvo l'eventuale contributo una tantum concordato all'atto dell'autorizzazione, da impegnare con apposito provvedimento a parte secondo le norme previste vigenti;
6. Gli accordi per l'esecuzione delle opere previste saranno sottoscritti in apposito disciplinare da parte del privato e del dirigente del Settore interessato.
7. Nel caso di costruzione o riparazione delle opere di sostegno lungo le strade provinciali, di cui all' art. 30 comma 4 del N.C.S., atte unicamente a sostenere i fondi adiacenti, a segnalazione o richiesta dei diretti interessati verrà applicata, con gli adeguamenti del caso, la stessa normativa prevista per i tombamenti nell'interesse della strada; nella prevista convenzione verranno fissate le

prescrizioni tecniche, per l'esecuzione dell'opera, che il privato interessato dovrà rispettare a tutela e nell'interesse della strada stessa.

ALLEGATO 7 – SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

Sulle strade provinciali ricadenti all'interno di centri abitati aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, rimane a carico della Provincia, ai sensi art. 37 comma 1 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, la seguente segnaletica stradale:

a) segnaletica verticale:

- 1) figura II.1 strada deformata;
- 2) figura II.2 dosso (ad esclusione dei segnali riguardanti dossi artificiali posti in essere dai Comuni);
- 3) figura II.3 cunetta;
- 4) figura II.4, II.5, II.6, II.7 curva pericolosa;
- 5) figura II.15 discesa pericolosa;
- 6) figura II.16 salita ripida;
- 7) figura II.17, II.18, II.19 strettoia;
- 8) figura II.20 ponte mobile;
- 9) figura II.21 banchina cedevole
- 10) figura II.22 strada sdruciolevole;
- 11) figura II.29 materiale instabile;
- 12) figura II.30/a/b caduta massi;
- 13) figura II.82/a/b passaggio obbligatorio;
- 14) figura II.83 passaggi consentiti.

b) segnaletica complementare:

- 1) figura II.466, II.467, II.468 delineatori vari;
- 2) figura II.470, II.471 segni sugli ostacoli (ad esclusione dei segnali riguardanti elementi attigui alla carreggiata stradale posti in essere dai Comuni quali cordoli, archetti, marciapiedi, etc.);
- 3) figura II.472 delineatore speciale di ostacolo.

c) segnaletica temporanea:

- 1) tutta la segnaletica relativa ad opere, depositi e cantieri stradali della Provincia.